

XVI legislatura

**Comunicazione della Commissione al  
Parlamento europeo e al Consiglio**

**Affrontare la sfida della sicurezza  
delle attività offshore nel settore  
degli idrocarburi**

**COM (2010) 560 def.**

67/DN

30 maggio 2011



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

## **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio**

### **Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi**

**COM (2010) 560 def.**

Dossier 67/DN  
30 maggio 2011

*a cura di Antonella Colmignoli*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

...

*Consigliere parlamentare  
Rappresentante permanente del Senato  
presso l'Unione Europea*  
Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare  
Documentarista*  
Federico Pommier Vincelli \_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini \_2989  
Simona Petrucci \_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Alessandra Lai \_2969

*Segretario parlamentare Documentarista*  
Elena Di Pancrazio \_3882

*Coadiutori parlamentari*  
Nadia Quadrelli \_2653  
Laura E. Tabladini \_3428  
Monica Delli Priscoli \_4707

## Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )  
fax 06 6865635

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Stefano Filippone Thaulero \_3652

*Segretario parlamentare Documentarista*  
Giuseppe Trezza \_3478

*Coadiutori parlamentari*  
Daniela Farneti \_2884  
Antonella Usiello \_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria \_2891  
fax 06 6706\_3677

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Roberta d'Addio \_2027

*Consigliere*  
Davide A. Capuano \_3477

## Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna \_2359  
Luca Briasco \_3581  
Antonella Colmignoli \_4986  
Viviana Di Felice \_3761  
Laura Lo Prato \_3992

## Coadiutori parlamentari

Antonina Celi \_4695  
Silvia Perrella \_2873  
Antonia Salera \_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare  
Interprete Coordinatore*  
Paola Talevi \_2482

*Coadiutore parlamentare*  
Adele Scarpelli \_4529

## Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher \_3397  
Claudio Olmeda \_3416  
Cristina Sabatini \_2571  
Angela Scaramuzzi \_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi - COM (2010) 560 def.	"	1
Documento di lavoro della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi - SEC (2010) 1193def. ( <i>in lingua inglese</i> )	"	17
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	"	45
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	"	65
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)	"	77



## NOTA ILLUSTRATIVA

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea istituisce una politica dell'Unione nel settore dell'energia che, fatta salva la politica ambientale dell'Unione stessa, lascia agli Stati membri la determinazione delle condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche, le scelte fra diverse fonti di energia e la struttura generale delle loro forniture di energia.<sup>1</sup>

All'interno di questo quadro si colloca la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, resa particolarmente urgente dall'esplosione della piattaforma di trivellazione "**Deepwater Horizon**" nel mese di aprile 2010. Proprio l'ampiezza e la gravità dell'incidente nel Golfo del Messico ha spinto la Commissione ad avviare immediatamente un esame dei livelli di sicurezza nelle attività di ricerca e produzione di idrocarburi in acque europee e a sostenere la necessità di una normativa europea in materia.

Nello Spazio economico europeo circa il 90% del petrolio e il 60% della produzione di gas proviene da attività offshore. Solo nell'**Atlantico del Nord** vi sono più di 1.000 installazioni, nel **Mar Nero** e nel **Mar Baltico** dieci e nel **Mare Mediterraneo** le installazioni operative sono più di 100. A questi numeri vanno aggiunti i piani per nuove esplorazioni nei settori maltese e cipriota così come la produzione e/o esplorazione nelle zone limitrofe dell'UE, al largo delle coste di Algeria, Croazia, Egitto, Israele, Libia, Tunisia, Turchia e Ucraina. L'estrema gravità dei danni ambientali, economici e sociali che gli incidenti nelle piattaforme offshore possono provocare impone un intervento urgente per garantire elevati livelli di sicurezza, preparazione e capacità di reazione all'interno e anche oltre i confini europei. La presente Comunicazione intende illustrare le prime misure da adottare in questa direzione, soprattutto alla luce del fatto che un **sistema eterogeneo di norme** in materia di sanità, sicurezza e ambiente come quello attualmente riscontrato, non può offrire una risposta adeguata ai rischi posti dallo sviluppo delle attività industriali offshore nel settore degli idrocarburi. Aree di **incertezza giuridica** per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità delle società non permettono, inoltre, di utilizzare pienamente le opportunità offerte dagli strumenti dell'UE. Né offrono maggiore tutela le norme internazionali che disciplinano la materia: La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>2</sup>, ad esempio, prevede sì l'obbligo degli Stati di tutelare l'ambiente marino dall'inquinamento, stabilire dei piani di emergenza e adottare leggi e regolamenti diretti ad impedire, ridurre e controllare l'inquinamento nelle

---

<sup>1</sup> Art. 194 TFUE

<sup>2</sup> UNCLOS, 10 dicembre 1982

aree all'interno e fuori della giurisdizione nazionale. Tuttavia la concreta applicazione si basa sulla buona volontà degli Stati e di organismi come le organizzazioni settoriali e le convenzioni marittime regionali. Questo spiega le notevoli differenze esistenti nel rispetto di questi obblighi anche nelle acque europee.

Sono state individuate **cinque aree di intervento**: procedure di **autorizzazione**, miglioramento dei **controlli** da parte delle autorità pubbliche, correzione delle lacune esistenti nella **legislazione** in vigore, rafforzamento della **capacità di reazione dell'UE** ai disastri e maggiore **cooperazione internazionale** per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale.

Attualmente ogni Stato membro stabilisce le proprie prescrizioni per le **autorizzazioni** rilasciando licenze per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi all'interno del suo territorio e nelle acque che rientrano nella sua giurisdizione. La legislazione dell'UE<sup>3</sup> si occupa invece solo degli aspetti relativi alla concorrenza nelle procedure di autorizzazione per garantire la parità di accesso alle aggiudicazioni nazionali per i soggetti di tutta l'UE. Tuttavia, in considerazione del fatto che incidenti nelle piattaforme offshore danneggerebbero aree marine e costiere indipendentemente dai confini nazionali, è di fondamentale importanza che le procedure per l'autorizzazione seguano criteri comuni e che quindi siano definite a livello UE. La Commissione si propone di presentare nel corso del 2011 precise proposte al riguardo che comprenderanno la presentazione di un "caso di sicurezza" completo, con specifiche per ogni operazione da seguire, e le **indicazioni per la rigorosa verifica delle capacità tecniche e finanziarie degli operatori candidati**. In ogni caso, la Commissione invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente un'**impostazione precauzionale nel rilascio delle autorizzazioni** e ad esaminare se non si renda necessaria una sospensione delle medesime fino a quando tutti i sistemi di sicurezza offshore europei siano stati valutati alla luce dell'incidente nel Golfo del Messico.<sup>4</sup>

Le **autorità pubbliche** sono le principali responsabili per l'istituzione di un quadro regolamentare corretto per le attività offshore. La Commissione, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, intende definire le disposizioni

---

<sup>3</sup> Direttiva 94/22/CE del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

<sup>4</sup> In **Italia** il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente sulle trivellazioni offshore. Esso prevede il divieto di ricerca, prospezione e estrazione di idrocarburi all'interno delle aree marine e costiere protette e per una fascia di mare di 12 miglia dal perimetro esterno di zone protette. Sono inoltre vietate nella fascia di 5 miglia lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le nuove norme si applicano anche ai procedimenti autorizzativi in corso. Restano tuttavia escluse le aree non protette ma ugualmente pregiate come il Canale di Sicilia e il mare di Pantelleria.

che le **autorità di regolamentazione e di vigilanza** devono applicare nel rilascio delle autorizzazioni, nelle ispezioni e nel controllo di conformità. Verranno prese a modello le migliori pratiche esistenti presso le autorità competenti degli Stati membri e ne verrà perseguita la diffusione in tutte le giurisdizioni dell'UE. La vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche sull'industria può essere ulteriormente rafforzata da iniziative a livello dell'UE. Si potrebbe ad esempio valutare l'inclusione di compiti di ispezione simili a quelli esercitati nel trasporto marittimo dalle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM).

Posto che i miglioramenti ai fini della sicurezza delle persone e della protezione dell'ambiente non possono basarsi solo su iniziative discrezionali dell'industria e su codici di autodisciplina, considerando l'entità dei rischi che l'intera Comunità corre e valutando le ripercussioni negative dell'attuale eterogeneità di norme, a parere della Commissione diventa indispensabile adoperarsi per un **nuovo strumento legislativo specifico per le attività offshore**. Esso dovrà riguardare fra l'altro il controllo dell'inquinamento, l'ispezione, la prevenzione degli incidenti e la gestione delle singole installazioni. Di particolare attenzione necessitano inoltre le prescrizioni minime per la **protezione della salute e della sicurezza della forza lavoro** nell'industria di trivellazione, con possibilità di modificare la relativa direttiva 92/91/CEE. Per quanto riguarda la **responsabilità ambientale**, sulla base del principio di *precauzione* e di *chi inquina paga*<sup>5</sup> la Commissione intende proporre delle modifiche alla direttiva vigente<sup>6</sup>, volte a coprire i danni ambientali arrecati alle acque marine definite nella direttiva quadro sulla strategia marina.<sup>7</sup> La Commissione valuta inoltre l'opportunità di introdurre una prescrizione sulla **sicurezza finanziaria obbligatoria** ed invita l'industria ad assumere impegni di ampia portata sulla sicurezza, per esempio con l'istituzione in Europa di un consorzio per il controllo di emergenza dei pozzi e per l'immediato intervento in caso di incidenti.

L'UE dispone di strumenti per integrare la risposta all'emergenza degli Stati membri attraverso il meccanismo comunitario della protezione civile su richiesta, che comprende anche l'inquinamento marino. Per quanto riguarda il recupero di petrolio finito in mare, L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM), che attualmente si concentra sull'inquinamento marino proveniente dalle navi, ha tutte le capacità per affrontare qualsiasi tipo di fuga di petrolio, indipendentemente dalla sua origine. La Commissione sta quindi predisponendo delle modifiche al regolamento istitutivo dell'AESM per consentirle di operare a tutto campo. Oltre a ciò, rientra fra gli obiettivi della Commissione l'**istituzione**

---

<sup>5</sup> Articolo 191, paragrafo 2, del TFUE

<sup>6</sup> Direttiva 2004/35/CE. Su questa Direttiva si veda anche il Rapporto della Commissione del 12.10.2010, COM (581) 2010

<sup>7</sup> Direttiva 2008/56/CE

**di un sistema UE rafforzato di risposta ai disastri** con particolare riguardo alla protezione civile e all'assistenza umanitaria. Infine, la Commissione invita gli Stati membri a promuovere le iniziative proposte nella Comunicazione "Conoscenze oceanografiche 2020"<sup>8</sup> allo scopo di condividere le informazioni e di ottenere una pronta disponibilità di dati sull'ambiente marino.

Per la sicurezza offshore la Commissione individua come ulteriore e indispensabile punto di intervento **l'intensificazione e il rilancio di tutte le iniziative bilaterali e regionali con gli Stati rivieraschi extra Ue**, utilizzando anche gli strumenti della Politica di vicinato europeo, che prevedano, ad esempio, misure esecutive congiunte per le ispezioni delle installazioni, la prevenzione e la condivisione delle informazioni. Ritiene inoltre importante l'introduzione dell'obbligo vincolante per le società con sede centrale in Europa di seguire gli standard europei in materia di sicurezza e prevenzione in tutte le loro operazioni nel mondo.

Allo scopo di definire e valutare ulteriormente quanto esposto nella presente Comunicazione, la Commissione ha indetto una **Consultazione pubblica** i cui termini di partecipazione sono scaduti il 20 maggio 2011<sup>9</sup>. Il questionario predisposto dalla Commissione riguarda in particolare le procedure per il rilascio dei permessi, le misure di prevenzione, la responsabilità ambientale, la trasparenza e la condivisione delle informazioni e, infine, le capacità di reazione ai disastri. Esso potrà fornire ulteriori elementi per la definizione, nel corso del 2011, di un nuovo strumento legislativo specifico per le attività offshore.

---

<sup>8</sup> COM (2010) 461 Conoscenze oceanografiche 2020. Dati e osservazioni relativi all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile.

<sup>9</sup> [http://ec.europa.eu/energy/oil/consultations/2011\\_05\\_11\\_oil\\_gas\\_offshore\\_safety\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/oil/consultations/2011_05_11_oil_gas_offshore_safety_en.htm)



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2010  
COM(2010) 560 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi**

{SEC(2010) 1193 definitivo}

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi


### 1. INTRODUZIONE

L'esplosione della piattaforma di trivellazione "Deepwater Horizon" nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010 e la successiva massiccia fuoriuscita di petrolio dal pozzo sul fondo del mare ha provocato gravi danni ambientali, economici e sociali<sup>1</sup>.

Dato che le acque al largo delle coste dell'UE in alcune parti sono oggetto di sfruttamento intensivo per la produzione di idrocarburi<sup>2</sup> e sono in corso ulteriori attività di esplorazione, è di vitale importanza per l'UE evitare che possa ripetersi un disastro analogo. Anche se sono ancora in corso le indagini relative alle cause dell'incidente, al suo impatto complessivo sugli ecosistemi all'interno e oltre il Golfo del Messico e in merito alle varie responsabilità, è già possibile trarre degli insegnamenti e intervenire di conseguenza.

Solo nell'Atlantico nord orientale sono presenti più di 1 000 installazioni offshore. Inoltre, mentre le installazioni in funzione nel Mar Nero e nel Mar Baltico non superano il numero di dieci, attualmente vi sono più di 100 installazioni operative nelle acque UE del Mediterraneo e vi sono piani per avviare nuove esplorazioni nei settori maltese e cipriota. Attività di esplorazione o di produzione di idrocarburi vengono effettuate nelle zone limitrofe dell'UE, al largo delle coste di Algeria, Croazia, Egitto, Israele, Libia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

### Le più importanti installazioni offshore all'interno e intorno all'Europa



Fonte: Agenzia europea dell'ambiente

<sup>1</sup> Undici persone sono decedute a causa dell'esplosione e del successivo incendio. Si stima che nell'oceano sia fuoriuscito l'equivalente di 4,9 milioni di barili di petrolio prima che la falla potesse essere chiusa dopo 85 giorni, danneggiando 350—450 km di costa degli USA.

<sup>2</sup> Nel 2009, la produzione di petrolio e gas naturale nell'UE e in Norvegia era pari, rispettivamente, a 196 e 269 milioni di tonnellate equivalenti petrolio. Circa il 90% del petrolio del SEE e il 60% della produzione di gas proviene da attività offshore.

Anche l'industria offshore europea degli idrocarburi non è stata immune in passato da gravi incidenti, come hanno dimostrato i casi Piper Alpha ed Alexander Kielland nel Mare del Nord<sup>3</sup>. Di conseguenza, negli ultimi anni diversi paesi europei hanno adottato obblighi e sistemi di regolamentazione molto severi in materia di sicurezza. L'esperienza della Deepwater Horizon però deve indurre a riflettere in modo oggettivo anche in Europa in merito all'adeguatezza degli attuali sistemi e pratiche di regolamentazione sotto il profilo della sicurezza e della capacità di reagire immediatamente alle emergenze.

Tale riflessione è inoltre giustificata dalla trasformazione dell'industria europea degli idrocarburi conseguente al graduale svuotamento dei giacimenti "facili". L'attività esplorativa si sta spostando verso giacimenti più complessi caratterizzati da elevate pressioni o temperature, acque più profonde e/o condizioni climatiche estreme che possono rendere più difficile il controllo delle installazioni sottomarine e la reazione in caso di incidenti. Contemporaneamente, gli impianti produttivi in giacimenti maturi diventano obsoleti e spesso vengono ripresi da operatori specializzati con basi finanziarie più limitate.

L'UE ha interesse a conservare una produzione di idrocarburi "locale" per ragioni di sicurezza delle forniture energetiche nonché per mantenere posti di lavoro e opportunità economiche in Europa. Benché sia impossibile escludere totalmente i rischi nella maggior parte delle attività umane, tra cui anche l'industria offshore degli idrocarburi, è necessario garantire la sicurezza e l'integrità delle operazioni nonché assicurare la massima protezione dei cittadini e dell'ambiente europei.

L'ampiezza e la gravità dell'incidente che ha coinvolto la piattaforma Deepwater Horizon ha spinto la Commissione ad avviare, già nel mese di maggio, un esame urgente dei livelli di sicurezza nelle attività offshore di ricerca e produzione di idrocarburi nelle acque europee. Attraverso un'analisi della legislazione europea in vigore e consultazioni con l'industria e le autorità competenti degli Stati membri<sup>4</sup>, la Commissione ha individuato, nel mese di luglio<sup>5</sup>, cinque aree principali dove è necessario intervenire per garantire i livelli di sicurezza e tutela dell'ambiente che sono propri dell'UE:

- approfondimento delle procedure di autorizzazione,
- miglioramento dei controlli da parte delle autorità pubbliche,
- correzione delle lacune esistenti nella legislazione in vigore,
- rafforzamento della capacità di reazione dell'UE ai disastri, e
- maggiore cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale.

---

<sup>3</sup> La piattaforma Piper Alpha è esplosa nel 1988 uccidendo 167 persone e rilasciando in mare 670 tonnellate di petrolio. 123 persone sono morte nel ribaltamento della piattaforma Alexander Kielland nel 1980.

<sup>4</sup> Gli organi della pubblica amministrazione responsabili del rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività offshore negli Stati membri.

<sup>5</sup> Dichiarazioni dei commissari Oettinger e Damanaki alla sessione plenaria del PE del 7 luglio.

Negli Stati membri e nell'industria esiste già una serie di migliori pratiche specifiche relative alla sicurezza, alla preparazione e alla capacità di reagire. Tuttavia la sfida posta dal rischio che si verifichi un grave incidente offshore impone che le attuali pratiche allo stato dell'arte divengano la norma in tutta l'UE e nelle sue acque<sup>6</sup>. Un tale elevato livello uniforme di sicurezza sarà in grado di acquisire la piena fiducia del pubblico e sostenere gli sforzi dell'UE per garantire elevati livelli di sicurezza, preparazione e capacità di reazione anche oltre i confini europei, sia nelle altre giurisdizioni che nelle acque internazionali.

Tutto questo può essere ottenuto solo attraverso un deciso intervento delle autorità pubbliche in Europa e un forte partenariato tra tutti gli attori coinvolti, istituzioni dell'UE, Stati membri, industria, ONG e altre parti interessate, coerentemente con i principi della Politica marittima integrata dell'UE. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per un'iniziativa dell'UE sulle attività offshore nel settore petrolifero invitando la Commissione a presentare un quadro normativo approfondito che garantisca l'applicazione uniforme di elevati standard di sicurezza in tutta l'UE e nei paesi terzi e comprenda proposte in merito tra l'altro alla prevenzione degli incidenti, alla capacità di reazione ai disastri e alle responsabilità<sup>7</sup>. La presente comunicazione illustra primi passi verso tale obiettivo.

## **2. GARANTIRE PRATICHE ALLO “STATO DELL’ARTE” IN TUTTA EUROPA**

I miglioramenti ai fini della sicurezza delle persone e della protezione dell'ambiente non possono basarsi solo su iniziative discrezionali dell'industria e su codici di autodisciplina. Il regime di regolamentazione deve garantire che l'industria ottemperi a norme chiare, solide e ambiziose che consentano solo operazioni sicure e sostenibili. Inoltre, il regime deve offrire un elevato livello di trasparenza che consenta all'industria e alle autorità pubbliche di dimostrare a tutte le parti interessate che le attività che comportano un rischio per la vita, l'ambiente o la proprietà sono gestite e controllate in modo adeguato.

Mentre i sistemi di regolamentazione internazionali per le attività offshore nel settore degli idrocarburi o non sono pienamente sviluppati o mancano di efficaci meccanismi coercitivi, la situazione in Europa è influenzata in larga misura dalle disposizioni delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri, in quanto la legislazione dell'UE o non copre vari aspetti rilevanti del settore o si limita a pochi principi minimi. Le disposizioni riguardanti le attività offshore sono spesso sparse in diverse misure legislative dell'UE.

Questo porta a sistemi di autorizzazione, sicurezza operativa e protezione dell'ambiente che variano da uno Stato membro all'altro. Una tale eterogeneità complica la comprensione e la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente in Europa e fa aumentare i costi per le imprese. Ciò che è più importante, rischia di rallentare la risposta coordinata agli incidenti che colpiscono più Stati membri, in quanto le norme tecniche, i formati relativi ai dati e le procedure di reazione sono diverse all'interno dell'Europa e di uno stesso spazio marino.

---

<sup>6</sup> Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Tali acque comprendono le acque costiere, le acque territoriali e le zone economiche esclusive (ZEE).

<sup>7</sup> Risoluzione su un'iniziativa dell'UE in materia di attività di esplorazione ed estrazione petrolifera in Europa adottata il 7 ottobre 2010.

La Commissione propone di lavorare per arrivare ad un quadro giuridico riveduto e più coerente relativo alle attività di esplorazione e produzione offshore in Europa in grado di garantire un'applicazione in tutta l'UE delle pratiche allo stato dell'arte. Mentre i cittadini europei e l'ambiente potranno beneficiare di livelli di protezione sempre più elevati, l'industria non può che trarre vantaggio dalla semplificazione e dalla parificazione delle possibilità operative. A questo fine, esistono varie opzioni come le singole modifiche apportate agli strumenti normativi esistenti, il progetto di una legislazione consolidata per le attività offshore o lo sviluppo di strumenti giuridici in grado di completare la legislazione esistente. I rischi in gioco, la necessità della certezza del diritto e i principi di una "migliore regolamentazione", a parere della Commissione, sono tutti elementi a favore di un nuovo strumento legislativo specifico per le attività offshore nel settore degli idrocarburi, eventualmente sostenuto da misure giuridiche leggere (orientamenti).

## **2.1. Il ruolo cruciale del rilascio responsabile delle autorizzazioni**

La procedura di autorizzazione costituisce il primo strumento essenziale per garantire la sicurezza di nuove attività di trivellazione in ambienti complessi. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituisce, nel contesto della creazione e del funzionamento del mercato interno e tenendo presente la necessità di conservare e migliorare l'ambiente, una politica dell'Unione nel settore dell'energia<sup>8</sup>. Esso ricorda inoltre che gli Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche, le loro scelte tra diverse fonti di energia e la struttura generale delle loro forniture energetiche, fatta salva la politica in materia di ambiente dell'Unione<sup>9</sup>. L'attuale legislazione dell'UE in materia di autorizzazioni<sup>10</sup> si occupa solo degli aspetti relativi alla concorrenza delle procedure di autorizzazione per garantire la parità di accesso alle procedure di aggiudicazione nazionali per i soggetti di tutta l'UE.

Di conseguenza, ogni Stato membro rilascia licenze e altre approvazioni necessarie per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi all'interno del suo territorio e nelle acque che rientrano nella sua giurisdizione, stabilendo le proprie prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni. Nondimeno, le approvazioni da parte dei singoli Stati membri di attività di trivellazione al largo delle loro coste può avere un impatto importante su altri Stati membri. I danni ambientali, economici e sociali provocati da una grave perdita di petrolio danneggiano le aree marine e costiere indipendentemente dai confini nazionali.

È quindi di fondamentale importanza che le procedure di autorizzazione in tutta Europa siano conformi a determinati criteri comuni fondamentali. Le procedure di autorizzazione nazionali in tutti gli Stati membri dovrebbero essere riesaminate per riflettere le migliori pratiche riconosciute e includere obblighi a livello dell'UE in materia di sicurezza, salute e ambiente, gestione del rischio e controlli indipendenti.

Il sistema di autorizzazione deve essere sostenuto da un chiaro insieme di norme in materia di responsabilità che deve prevedere strumenti di sicurezza finanziaria adeguati per coprire gli incidenti più gravi. Gli strumenti di sicurezza finanziaria esistenti devono essere valutati alla luce di massimali finanziari e possono essere utilmente completati da altri strumenti di copertura dei rischi, come fondi, assicurazioni, garanzie, ecc.

---

<sup>8</sup> Articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>9</sup> ibidem

<sup>10</sup> Direttiva 94/22/CE del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

- Le prescrizioni essenziali per l'autorizzazione di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi devono essere definite a livello UE. La Commissione presenterà delle proposte a questo proposito nel 2011 corredate da una valutazione di impatto. Le prescrizioni essenziali da valutare devono includere:
  - (1) La presentazione di un "caso di sicurezza" completo con allegata documentazione in materia di sicurezza e sanità<sup>11</sup> per ogni operazione, specificando le disposizioni per affrontare gli eventi critici incluse eventuali attività concomitanti che potrebbero causare gravi incidenti.
  - (2) La dimostrazione della capacità tecnica degli operatori candidati ad adottare tutte le misure appropriate per impedire e reagire agli eventi critici, tenendo conto delle condizioni operative di un determinato sito e del carattere delle attività per le quali viene chiesta un'autorizzazione specifica.
  - (3) La capacità finanziaria di gestire le conseguenze di eventi imprevisti, inclusa l'eventuale partecipazione a opportuni regimi di assicurazione o strumenti di copertura del rischio.

## **2.2. Un sistema di regolamentazione finalizzato ad una maggiore sicurezza delle operazioni**

La frammentazione dei quadri normativi nell'UE riguarda oltre alla fase di autorizzazione, anche il funzionamento delle installazioni. Intervengono delle modifiche quando gli Stati membri dell'UE recepiscono le prescrizioni minime delle direttive UE in materia di salute e sicurezza nella legislazione nazionale in quanto gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più protettive di quelle fissate nelle prescrizioni minime. Di conseguenza, diverse piattaforme di trivellazione gestite dalla stessa società nelle acque di Stati membri diversi possono dover soddisfare norme diverse. Oltre alle ovvie sfide che ciò comporta per l'integrità delle misure di sicurezza, tale complessità può condurre in particolare a un supplemento di costi per l'industria e può ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Per garantire il massimo di sicurezza e pari condizioni per gli operatori industriali, le prescrizioni applicabili all'industria attraverso la fissazione di obiettivi o, se opportuno, norme prescrittive devono essere concepite secondo criteri uniformi, ispirati dallo stato dell'arte nel settore e devono essere rigorosamente applicate. Tali prescrizioni devono includere, oltre alla capacità finanziaria e tecnica, delle caratteristiche essenziali per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle installazioni offshore, garantire l'integrità delle installazioni, offrire un elevato livello di protezione dell'ambiente, nonché impedire e reagire agli incidenti.

Non solo le operazioni e installazioni future ma anche quelle già esistenti devono essere conformi in modo coerente ai più elevati livelli di sicurezza e protezione. Le norme sulla manutenzione devono comprendere prescrizioni relative all'ammodernamento periodico delle installazioni secondo gli sviluppi della tecnologia.

---

<sup>11</sup> Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, articolo 3.

La **legislazione ambientale** esistente affronta una serie di aspetti attinenti alle installazioni offshore (ad esempio la valutazione di impatto ambientale) e taluni aspetti delle operazioni offshore (ad esempio le emissioni dalle piattaforme). Tali installazioni però non rientrano nella legislazione dell'UE in materia di controllo dell'inquinamento e dei rischi di incidenti gravi<sup>12</sup> che è stata concepita principalmente per le installazioni e i rischi di incidenti gravi a terra.

- La Commissione valuterà le possibilità di rafforzare la legislazione ambientale in relazione al controllo dell'inquinamento, l'ispezione, la prevenzione degli incidenti e la gestione delle singole installazioni. Le proposte legislative estenderanno la legislazione esistente alle installazioni offshore nel settore degli idrocarburi o svilupperanno uno strumento autonomo per tale tipo di operazioni.

Le prescrizioni minime per la protezione **della salute e della sicurezza** della forza lavoro nell'industria di trivellazione del settore degli idrocarburi sono definite nella direttiva quadro 89/391/CEE, nelle sue pertinenti direttive individuali e nella direttiva 92/91/CEE settoriale specifica<sup>13</sup>.

- Avvalendosi dei risultati dell'indagine completa sulla Deepwater Horizon, la Commissione riesaminerà il quadro normativo in materia di salute e sicurezza, tenendo conto della necessità di modificare la direttiva 92/91/CEE sulla protezione minima dei lavoratori nelle industrie estrattive attraverso trivellazione, riflettendo inoltre sui possibili effetti psicologici che hanno le condizioni di lavoro in isolamento per quanto riguarda il verificarsi di errori dovuti all'uomo.
- Le autorità dello Stato membro che rilasciano le licenze e gli operatori dovrebbero riesaminare e aggiornare nella misura necessaria i "casi di sicurezza" e i documenti in materia di salute e sicurezza. Una volta completato tale riesame, si dovrebbe stabilire un programma di ammodernamento chiaramente definito qualora dovessero emergere delle lacune.

La legislazione UE sulla **sicurezza dei prodotti**<sup>14</sup> si applica in genere alle installazioni nelle strutture offshore del settore degli idrocarburi, ma esclude dal suo campo di applicazione le unità mobili di trivellazione offshore e le relative attrezzature<sup>15</sup>. Le piattaforme mobili sono considerate imbarcazioni e la loro sicurezza è soggetta alle norme del Codice dell'Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Tale codice però non comprende prescrizioni per il funzionamento delle attrezzature industriali utilizzate per la trivellazione dei pozzi né procedure per il loro controllo. Inoltre, la legislazione UE pertinente esclude dal suo campo di applicazione anche le installazioni per il controllo dei pozzi.

---

<sup>12</sup> Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II).

<sup>13</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

<sup>14</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE e direttiva 97/23/CE del Parlamento e europeo del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

<sup>15</sup> La piattaforma Deepwater Horizon era classificata come MODU.

Esiste una serie di norme tecniche nazionali, europee e internazionali per le attività offshore del settore degli idrocarburi, ma solo alcune di esse offrono una presunzione di conformità alla normativa dell'UE. Le normative nazionali spesso fanno riferimento alle norme tecniche, ma gli standard utilizzati variano da uno Stato membro all'altro.

- La Commissione esaminerà la fattibilità di estendere il campo di applicazione della legislazione per la sicurezza dei prodotti per includere le installazioni installate e utilizzate sulle piattaforme mobili offshore. Questo richiede un chiarimento dell'interfaccia con il codice MODU, in cooperazione con l'IMO.
- La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali, valuta criticamente le regolamentazioni e le pratiche correnti per la progettazione e il controllo dei pozzi, alla luce delle esperienze acquisite con l'incidente della Deepwater Horizon. Se le norme correnti dovessero essere considerate insufficienti o venissero applicate in maniera troppo diseguale, la Commissione esaminerà la necessità di un'ulteriore armonizzazione in questo settore, utilizzando strumenti legislativi e/o non legislativi appropriati.
- La Commissione intende promuovere, in cooperazione con le autorità nazionali e le organizzazioni di standardizzazione CEN, CENELEC, ISO e IEC, lo sviluppo delle necessarie norme tecniche.

### 2.3. Sistemi di responsabilità

Delle disposizioni chiare sulla responsabilità per la ripulitura e la responsabilità finale per gli eventuali danni provocati scoraggiano gli operatori dal sottovalutare i rischi o adottare compromessi sulle misure di sicurezza. Questo deterrente contribuisce a limitare i rischi di danno ambientale.

Sulla base del principio di precauzione e di chi inquina paga stabiliti nei trattati dell'UE<sup>16</sup>, la legislazione UE in materia ambientale e marittima contiene una serie di disposizioni dirette a offrire una riparazione ai danni provocati da un incidente. La Corte di giustizia europea ha già stabilito, nel contesto di casi relativi a naufragi, che gli idrocarburi sparsi accidentalmente in mare costituiscono dei rifiuti ai sensi della legislazione UE sui rifiuti, con le corrispondenti responsabilità dell'operatore per i danni, inclusi i costi di pulitura.

La direttiva sulla responsabilità ambientale riguarda la responsabilità per danni ambientali che può derivare anche da un incidente o da altri eventi critici nelle attività offshore. Tale legislazione deve stabilire senza ambiguità che gli operatori offshore sono direttamente responsabili non solo dei danni provocati alle specie protette, agli habitat naturali e alle acque coperte dalla direttiva quadro sulle acque, ma anche a tutte le aree marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.

- La Commissione intende proporre delle modifiche alla direttiva sulla responsabilità ambientale per coprire i danni ambientali arrecati alle acque marine definite nella direttiva quadro sulla strategia marina<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Articolo 191, paragrafo 2, del TFUE.

<sup>17</sup> Direttiva 2008/56/CE.

- La Commissione intende riprendere in considerazione l'opzione di introdurre una prescrizione relativa alla sicurezza finanziaria obbligatoria e a questo riguardo esaminerà l'idoneità dei massimali finanziari attuali per gli strumenti di sicurezza finanziaria stabiliti per quanto riguarda gli incidenti gravi che coinvolgono parti responsabili con capacità finanziaria limitata.
- L'applicabilità della direttiva quadro sui rifiuti alle perdite di petrolio sarà uno degli aspetti da affrontare in un documento di orientamento, attualmente in preparazione, sull'interpretazione della suddetta direttiva.

#### **2.4. La responsabilità dell'industria**

L'industria porta la responsabilità primaria per la sicurezza delle proprie operazioni. La prima preoccupazione deve essere in modo visibile e inequivoco la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni rispetto a qualsiasi altra considerazione. Questo deve essere evidenziato attraverso investimenti nella prevenzione, nella reazione agli incidenti e nelle capacità di recupero del petrolio. È nell'interesse delle società impegnarsi in modo convincente ai più elevati livelli di sicurezza e prevenzione degli incidenti, in quanto questo influisce sulla competitività del loro settore nonché sul campo di applicazione delle future iniziative di regolamentazione necessarie.

Le iniziative prese finora nell'industria variano da una società all'altra e devono essere integrate da iniziative congiunte dell'industria. Le prime iniziative di questo tipo sono già state annunciate<sup>18</sup>. Tuttavia, l'industria deve assumere ulteriori impegni quantificabili e di ampia portata per lo sviluppo delle capacità e adottare una cultura senza compromessi basata sulla "sicurezza anzitutto" in grado di impedire futuri disastri in Europa e altrove.

Mentre sia l'industria che le autorità hanno dimostrato la loro capacità di mobilitare e impiegare in modo piuttosto efficace le risorse per arginare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, il tempo che è stato necessario per bloccare l'uscita di petrolio dal pozzo nonché per individuare le cause del disastro costituisce una fonte di preoccupazione. L'industria deve quindi lavorare, se opportuno collaborando con le autorità pubbliche, su nuovi strumenti per reagire all'emergenza che possano essere utilizzati su installazioni e siti in tutti gli ambienti marini in Europa.

- La Commissione invita l'industria, che è ben posizionata per esaminare i requisiti tecnici per operazioni offshore sicure nel settore degli idrocarburi, a contribuire a fissare gli standard necessari e a proporre iniziative di autoregolamentazione.
- La Commissione invita l'industria a completare e presentare già nel 2010 dei piani di azione individuali nonché delle roadmap industriali congiunte che specifichino i tempi, la natura, il contenuto e le risorse necessarie per attuare le iniziative volute. Tali piani e roadmap dovrebbero essere sottoposti per un esame ai regolatori e, nella misura in cui non contengano informazioni commerciali sensibili, essere facilmente accessibili al pubblico.

---

<sup>18</sup> È stato istituito un gruppo di lavoro all'interno della *International Association of Oil and Gas Producers* per esaminare le pratiche attuali e prendere in considerazione dei miglioramenti. È stato costituito un consorzio industriale per sviluppare strumenti di interventi di emergenza nei pozzi per il Golfo del Messico.

- La Commissione invita l'industria ad avviare la creazione di un consorzio incaricato dello sviluppo e dell'istituzione in Europa di strutture in grado di reagire rapidamente in caso di incidenti. Il consorzio dovrebbe iniziare lo sviluppo di strumenti per il controllo di emergenza dei pozzi.

## 2.5. Un nuovo modello per la vigilanza pubblica

Le autorità pubbliche sono le principali responsabili per l'istituzione di un quadro regolamentare corretto per le attività offshore, tenendo conto anche dei principi della Pianificazione dello spazio marittimo<sup>19</sup>. Esse devono inoltre garantire la piena conformità degli operatori attraverso una sorveglianza effettiva consistente in comunicazione, consulenza, controllo e applicazione.

Questo deve essere accompagnato dall'impegno attivo con il pubblico e i principali interessati che rappresentano gli interessi economici e sociali potenzialmente colpiti. È opportuno promuovere la trasparenza e la partecipazione al processo decisionale e alla sorveglianza coerentemente con la migliore pratica nella governance marittima<sup>20</sup>.

La vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche sull'industria deve basarsi sulle migliori pratiche già disponibili in Europa e può essere rafforzata da iniziative a livello dell'UE. Ad esempio, potrebbe essere utile valutare l'inclusione di compiti di ispezione simili a quelli esercitati nel trasporto marittimo nelle attività della Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM); fatte salve le disposizioni della legislazione UE in materia di chiarezza del campo d'applicazione, standard relativi alle attrezzature e prescrizioni di sicurezza, questo potrebbe promuovere una vigilanza effettiva e la verifica della conformità in tutta l'UE.

- La Commissione, in cooperazione con le autorità degli Stati membri, intende definire le pratiche allo stato dell'arte che le autorità di regolamentazione e di vigilanza devono applicare nel rilascio delle autorizzazioni, nelle ispezioni e nel controllo di conformità delle attività offshore. Verranno prese a modello le migliori pratiche esistenti presso le autorità competenti degli Stati membri e ne verrà perseguita la diffusione in tutte le giurisdizioni dell'UE, avvalendosi pienamente inoltre del potenziale di dialogo strutturato tra parti interessate al Forum di Berlino sui combustibili fossili.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri per stabilire un meccanismo volontario di consultazione/comunicazione sull'autorizzazione di complesse operazioni offshore che consentirà di effettuare un esame più ampio da parte di esperti ad esempio un peer review da parte delle autorità competenti degli Stati membri costieri limitrofi.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri, l'industria e le altre parti interessate per offrire al pubblico un facile accesso a informazioni costantemente aggiornate sulle misure di sicurezza, la gestione del rischio, i piani di emergenza e le statistiche specifiche per società sugli indicatori di sicurezza.

<sup>19</sup> La Pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento essenziale per gestire la concorrenza tra diverse attività in cerca di spazio in aree marittime intensamente utilizzate garantendone la stabilità e la prevedibilità a lungo termine.

<sup>20</sup> Cfr. comunicazione "Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate" COM(2008) 395.

- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri per offrire un quadro per una valutazione indipendente delle prestazioni dei regolatori nazionali, in particolare per quanto riguarda i loro compiti di vigilanza.

### **3. APPLICARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE MENTRE SI PROCEDE CON I MIGLIORAMENTI**

Fino a quando i risultati completi dell'indagine sulle cause dell'incidente della Deepwater Horizon non saranno disponibili, gli sforzi dell'industria per migliorare la sicurezza delle operazioni non avranno portato risultati concreti e la campagna per rafforzare il quadro regolamentare in tutta Europa non avrà fatto il suo corso, è opportuno adottare una particolare riservatezza e precauzioni supplementari alle operazioni in corso di ricerca e coltivazione e alle nuove procedure di programmazione e autorizzazione.

Le precauzioni devono essere proporzionate ai rischi e concentrarsi in particolare sulle operazioni complesse offshore dove condizioni climatiche estreme, giacimenti caratterizzati da alta pressione/elevate temperature, acque profonde o ambienti naturali particolarmente sensibili giustificano tale attenzione straordinaria. In tali operazioni complesse, potrebbe essere opportuna una sospensione temporanea di future autorizzazioni. Eventuali misure precauzionali devono essere proporzionate ai rischi e coordinate a livello UE.

- La Commissione invita gli Stati membri a rivedere tutte le operazioni complesse di ricerca di idrocarburi e a garantire che gli standard delle migliori pratiche siano applicati uniformemente in tutta l'UE. Mentre l'eventuale decisione di sospendere le operazioni di trivellazione offshore viene lasciata alla discrezione degli Stati membri, la Commissione ribadisce il proprio invito agli Stati membri ad applicare rigorosamente un'impostazione precauzionale nel rilascio delle autorizzazioni di nuove operazioni complesse di ricerca di idrocarburi e a esaminare se si renda necessaria una sospensione delle autorizzazioni fino a quando i sistemi di sicurezza offshore europei non siano stati valutati alla luce dell'incidente della Deepwater Horizon.

### **4. RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI INTERVENTO DELL'UE IN CASO DI INCIDENTI OFFSHORE**

In caso di grave incidente al largo delle coste di uno qualsiasi degli Stati membri, le sue squadre di reazione devono essere in grado di attivare tutte le capacità disponibili, incluse quelle dell'industria<sup>21</sup> e degli altri Stati membri. L'UE dispone degli strumenti per integrare la risposta all'emergenza e i meccanismi della protezione civile degli Stati membri attraverso il meccanismo comunitario della protezione civile che, su richiesta, offre un sostegno e facilita il coordinamento e l'offerta di assistenza europea. Esso comprende sia la protezione civile che l'inquinamento marino. Il suo Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione europea, è disponibile su base 24/7 (24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana).

Se necessario, il centro può mobilitare rapidamente la capacità di recupero del petrolio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Sebbene l'AESM si concentri sull'inquinamento marino delle navi e le connesse attività di preparazione all'emergenza, essa

---

<sup>21</sup> Oil Spill Response Ltd (fa parte part della Global Response Network).

potrebbe intervenire in caso di fuoriuscite di petrolio dalle installazioni petrolifere offshore in quanto le sue capacità, come le navi antinquinamento e le riprese satellitari, possono affrontare una fuga di petrolio indipendentemente dalla sua origine. La Commissione sta quindi introducendo delle modifiche al regolamento istitutivo<sup>22</sup> dell'AESM per consentirle di sostenere la reazione all'inquinamento marino proveniente da qualsiasi fonte, incluse le installazioni offshore del settore degli idrocarburi.

Sono inoltre in corso i lavori per rafforzare ulteriormente la capacità complessiva dell'UE per la prevenzione e la reazione alle calamità, inclusa l'assistenza offerta attraverso il centro. Tali sforzi devono cercare sinergie con iniziative prese dall'industria e dirette a sviluppare le capacità per un intervento nei pozzi e una reazione alla fuga di petrolio rapidi.

L'efficienza e la rapidità di una reazione di emergenza offshore dipende inoltre dalla disponibilità di informazioni immediate sullo stato della colonna d'acqua e del fondo marino durante l'incidente. Questi dati non sono completamente disponibili attualmente su base UE e non possono essere raccolti rapidamente da fonti pubbliche e private frammentate per monitorare adeguatamente il progredire di un incidente.

- Nel 2010 la Commissione presenterà una comunicazione con l'obiettivo di riunire il patrimonio di esperienza e risorse, disponibile a livello locale, nazionale e dell'UE, in un sistema UE rafforzato di risposta ai disastri. Esso si concentra sulla prestazione di assistenza alle vittime nella prima fase di emergenza e sul rafforzamento degli strumenti UE per la protezione civile e l'assistenza umanitaria.
- La Commissione cercherà le possibilità di migliorare la disponibilità di capacità di risposta all'emergenza, ad esempio stabilendo che le attrezzature di risposta all'emergenza devono essere disponibili in ogni regione pertinente dell'UE, lavorando in cooperazione con l'industria e gli Stati membri e basandosi sugli strumenti esistenti del meccanismo di protezione civile dell'UE e l'AESM.
- Al fine di migliorare l'efficienza delle risposte all'emergenza la Commissione invita gli Stati membri a prendere le iniziative da essa proposte nella comunicazione "Conoscenze oceanografiche 2020" al fine di creare un'architettura coerente e aperta per condividere le informazioni sullo stato della colonna d'acqua e del fondo marino.

## **5. NUOVI PARTENARIATI PER LA SICUREZZA OFFSHORE ANCHE FUORI DELLE ACQUE EUROPEE**

### **5.1. Le iniziative regionali di vicinato come primo cerchio di azione internazionale**

L'UE deve prestare attenzione alle aree offshore adiacenti al suo territorio dove le attività di trivellazione offshore sono in crescita e dove un incidente con conseguente perdita di petrolio potrebbe danneggiare l'ambiente e le economie di diversi Stati membri costieri.

In questo contesto, andrebbe incoraggiata la delimitazione di zone economiche esclusive e della piattaforma continentale di concerto con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

---

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 1406/2002

Nel Mediterraneo, una gran parte dello spazio marino è costituito da acque internazionali ed è necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità degli Stati rivieraschi.

L'UE deve quindi adoperarsi affinché i quadri normativi e la vigilanza sull'industria nelle giurisdizioni limitrofe alle acque europee offrano lo stesso elevato livello di sicurezza e protezione. Vi è un buon esempio dei benefici ottenuti dalla cooperazione regionale tra autorità competenti nel Mare del Nord<sup>23</sup>.

È opportuno verificare le possibilità che possono offrire le convenzioni regionali. Questo comprende anche il rilancio, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, della procedura per far entrare in vigore il protocollo per combattere l'inquinamento provocato dalle attività offshore nel Mediterraneo<sup>24</sup>. Ciò consentirebbe di coinvolgere il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC) nella prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze offshore. Può essere incrementata anche la cooperazione bilaterale, in particolare con gli Stati meridionali del Mediterraneo che partecipano ad attività di estrazione offshore, in particolare attraverso piani di azione e strumenti nell'ambito della politica di vicinato europeo.

Dovrebbero essere intraprese iniziative con obiettivi analoghi<sup>25</sup> attraverso altre convenzioni marittime regionali, come l'OSPAR, la convenzione di Helsinki o la convenzione di Bucarest<sup>26</sup>. Alcuni programmi di cooperazione energetica regionale, come Inogate, si concentrano già sulla sicurezza delle forniture di energia e potrebbero essere sviluppati per migliorare la cooperazione nelle attività offshore. Anche il Trattato della comunità dell'energia dovrebbe essere preso in considerazione per avviare iniziative in materia di sicurezza offshore nelle acque degli Stati interessati.

Anche l'Artico merita un'attenzione specifica per il suo ambiente naturale particolarmente sensibile, il clima rigido e importanti riserve di idrocarburi ancora inesplorate. È necessario introdurre parametri o norme internazionali vincolanti, basandosi tra l'altro sugli orientamenti del Consiglio dell'Artico<sup>27</sup>. I contatti con i paesi artici a questo riguardo sono essenziali.

- La Commissione intende intensificare il dialogo con gli Stati vicini dell'UE sulla sicurezza offshore, mirando a nuove iniziative comuni e stabilendo canali di informazione di emergenza, la condivisione delle informazioni in materia di ricerca e coltivazione, la promozione di elevati livelli di sicurezza e prevenzione e misure esecutive congiunte come le ispezioni delle installazioni.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri e i paesi terzi interessati al fine di promuovere la creazione di sedi regionali e iniziative di autorità nazionali competenti nel Mediterraneo, nel Mar nero e nel Mar Baltico, sulla base del buon esempio e del know-how del *North Sea Offshore Authorities Forum*. Essa intende inoltre affrontare la questione della sicurezza offshore attraverso gli strumenti di cooperazione bilaterale e regionale esistenti con i candidati all'UE e i suoi vicini.

<sup>23</sup> North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).

<sup>24</sup> Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento derivante dalla ricerca e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

<sup>25</sup> Cfr. articolo 18 delle conclusioni della conferenza ministeriale OSPAR del 23/24 settembre 2010

<sup>26</sup> Convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nord orientale (OSPAR), Convenzione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki), Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento (Convenzione di Bucarest).

<sup>27</sup> Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009.

- La Commissione promuoverà inoltre iniziative nel contesto delle convenzioni e dei protocolli esistenti.

## 5.2. Gli obblighi a livello internazionale dell'industria europea

Le società europee del settore degli idrocarburi operano sempre più spesso fuori dell'Europa. È importante che la sua industria si impegni a mantenere le pratiche ambientali e la sicurezza allo stato dell'arte indipendentemente dalla giurisdizione nella quale opera, anche al di fuori dell'UE.

Una opzione consiste nell'introdurre l'obbligo per le società aventi la propria sede centrale nell'UE ad applicare politiche ambientali e di sicurezza offshore uniformi nelle loro operazioni in tutte le parti del mondo. L'eventuale inottemperanza potrebbe comportare il ritiro delle licenze e dei permessi specifici degli operatori in questione.

- La Commissione invita l'industria e gli Stati membri ad imporre alle società aventi la loro sede centrale in Europa l'obbligo vincolante e trasparente di seguire gli standard europei in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in tutte le loro operazioni nel mondo.

## 5.3. La responsabilità globale

Sebbene l'impatto degli incidenti offshore non conosca frontiere, la copertura e l'applicazione delle norme internazionali che disciplinano la prevenzione, la programmazione e la reazione alle emergenze sono diseguali e incomplete<sup>28</sup>. Ad esempio, una convenzione sui piani di emergenza si concentra solo sull'inquinamento da petrolio fuoriuscito dalle navi ma non prende in considerazione le installazioni offshore<sup>29</sup>. Inoltre, la responsabilità finanziaria per l'inquinamento da idrocarburi delle installazioni offshore non è coperta da nessuna convenzione internazionale.

L'UE è ben posizionata per svolgere un ruolo essenziale negli sforzi internazionali per rafforzare le norme esistenti a livello mondiale. Essa deve, tuttavia, unire le sue forze con quelle dei suoi partner, a cominciare dagli USA e altri importanti produttori tra cui la Norvegia, la Russia e l'OPEC. Le iniziative dell'UE dovrebbero basarsi sull'International Regulators Forum (IRF) ma mirare ad una partecipazione più ampia<sup>30</sup>.

L'obiettivo finale dovrebbe essere un sistema globale in grado di stabilire parametri o obiettivi comuni di sicurezza e sostenibilità nelle attività di ricerca e coltivazione offshore che dovrebbe servire due obiettivi: anzitutto, promuovere l'adozione e l'attuazione di norme severe in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in tutte le giurisdizioni dove si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi. In secondo luogo, coordinare iniziative e/o sviluppare iniziative congiunte dirette alle amministrazioni, ai regolatori, alle organizzazioni di standardizzazione, all'industria, alle società di certificazione e agli istituti di

---

<sup>28</sup> L'UNCLOS prevede l'obbligo degli Stati di tutelare l'ambiente marino dall'inquinamento, stabilire dei piani di emergenza e adottare leggi e regolamenti diretti ad impedire, ridurre e controllare l'inquinamento nelle aree all'interno e fuori della giurisdizione nazionale. Tuttavia, non sono previsti meccanismi di esecuzione e conformità e l'applicazione si basa sulla buona volontà degli Stati e di organismi come le organizzazioni settoriali e le convenzioni marittime regionali. Questo spiega le notevoli differenze esistenti nel rispetto di questi obblighi, comprese le acque europee.

<sup>29</sup> Convenzione internazionale sull'inquinamento petrolifero (OPRC).

<sup>30</sup> I membri dell'IRF includono il Brasile, il Canada, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Norvegia, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

ricerca al fine di raggiungere il massimo grado di ottemperanza possibile a livello mondiale alle norme dell'UNCLOS nelle aree che esulano dalle giurisdizioni nazionali.

- Verranno incentivati i partenariati esistenti in materia di energia e il dialogo con i partner internazionali dell'UE per avviare un'iniziativa globale su impulso dell'UE per la sicurezza offshore e per decidere in merito ad un mandato generale per una tale iniziativa a livello mondiale. L'incontro ministeriale UE-OPEC ha già appoggiato un'iniziativa per una tavola rotonda sulla sicurezza offshore da tenere nel 2011. La Commissione inviterà a organizzare tale riunione nel 2011 per decidere gli obiettivi principali ed esplorare i traguardi e i parametri per le migliori pratiche e gli standard a livello mondiale. Inoltre, la Commissione continuerà a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G-20.

## **6. CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE**

L'esame condotto all'indomani dell'incidente della piattaforma Deepwater Horizon ha dimostrato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi nella UE sono in parte disciplinate da un sistema eterogeneo di norme in materia di sanità, sicurezza e ambiente. Un regime così frammentato non può offrire una risposta adeguata ai rischi posti dallo sviluppo delle attività industriali offshore nel settore degli idrocarburi. Esso lascia aperte aree di incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità delle società e non permette di utilizzare pienamente le opportunità offerte dalle agenzie e dagli strumenti dell'UE.

Mentre i sistemi di regolamentazione di alcuni Stati membri prevedono alti livelli di prevenzione degli incidenti attraverso prescrizioni severe in materia di sanità, sicurezza e ambiente, sono necessarie ulteriori iniziative per garantire la diffusione di tali migliori pratiche in tutta l'UE attraverso un quadro chiaro dello stato dell'arte a livello dell'UE, chiarendo la legislazione UE e colmando le lacune che vengono individuate. L'UE ha tutto l'interesse ad agire immediatamente e garantire che le operazioni offshore nelle acque europee e del resto del mondo siano conformi ai livelli più severi di sicurezza, prevenzione degli incidenti e risposta, senza compromessi o incoerenze.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad appoggiare la linea di azione delineata nella presente comunicazione e ad esprimere il proprio parere sulle azioni specifiche proposte. La Commissione terrà ulteriori consultazioni con i regolatori nazionali e le altre parti interessate sul campo di applicazione delle iniziative proposte al fine di presentare proposte legislative e/o misure non legislative concrete prima dell'estate 2011. In tale processo verranno tenuti nel debito conto gli insegnamenti che potranno derivare dalle indagini sull'incidente della piattaforma Deepwater Horizon.





EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 12.10.2010  
SEC(2010) 1193 final

**COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT**

*Accompanying document to the*

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN  
PARLIAMENT AND THE COUNCIL**

**Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities**

{COM(2010) 560 final}

## **TABLE OF CONTENT**

### **1. OFFSHORE EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES IN EUROPE**

*Indigenous oil and gas production in Europe*

*Number of off-shore installations*

*Depth of operations*

*Age of installations*

*Safety record*

### **2. REGULATORY ENVIRONMENT**

#### **2.1. EU legislation**

*EU treaties*

*EU legislation on the authorization of offshore activities*

*EU legislation on equipment*

*EU legislation on the safety and health of workers*

*EU legislation on environmental protection*

*EU legislation on waste and on environmental liability*

*EU legislation on emergency intervention*

#### **2.2. International conventions**

### **3. SUMMARY OF THE REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE CIRCULATED TO COMPANIES ON 11 MAY 2010**

**ANNEX – EU legislation applicable to offshore oil and gas operations**

## 1. OFFSHORE EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES IN EUROPE

### *Indigenous oil and gas production in Europe*

While the European Union (EU) is heavily and increasingly reliant on the imports of both oil and gas, indigenous production still makes an important contribution to our energy consumption. This is particularly true if the production of Norway, a member of the European Economic Area (EEA), is also taken into account. In 2009, oil production in the EU + Norway amounted to 196 million tons, while gas production totalled 269 million tons of oil equivalent. In 2008, the production of oil and natural gas was 220 million tons and 255 million tons of oil equivalent, respectively (see Table 1).

Table 1 - Primary production of oil and gas in Europe

Country	Crude oil and feedstocks (million tons)	Natural gas (million tons of oil equivalent)
BE	0.0	0.0
BG	0.0	0.0
CZ	0.3	0.2
DK	12.9	8.3
DE	4.5	12.2
EE	0.0	0.0
IE	0.0	0.4
EL	0.1	0.0
ES	0.2	0.0
FR	1.0	0.8
IT	5.4	7.4
CY	0.0	0.0
LV	0.0	0.0
LT	0.1	0.0
LU	0.0	0.0
HU	0.9	2.2
MT	0.0	0.0

NL	1.7	63.3
AT	1.0	1.6
PL	0.6	4.1
PT	0.0	0.0
RO	4.5	10.3
SI	0.0	0.0
SK	0.0	0.1
FI	0.0	0.0
SE	0.0	0.0
UK	64.5	59.0
EU-27	97.6	169.9
NO	98.3	98.8
EU-27 + NO	195.9	268.7

Source: Statistical Aspects of the Oil Economy in 2009 (Eurostat), Statistical aspects of the natural gas economy in 2009 (Eurostat)

In the EU + Norway, over 90% of oil and over 60% of gas produced is coming from off-shore operations, mostly in the North Sea and the Norwegian Sea. In the North Sea, there is hydrocarbon production in the Danish, Dutch, German, Norwegian and UK sections. At a much lower scale, off-shore production is also taking place in the Mediterranean (mainly in Italian waters) and the Black Sea (mainly in Romanian waters).

#### *Number of off-shore installations*

The offshore oil and gas industry uses various types of installations. Some of these are fixed to the seabed (e.g. platforms), others are mobile (e.g. rigs, drilling vessels). In Europe, mobile units are usually but not exclusively used for drilling new wells. Many of the installations are located fully under sea level (subsea installations).

As there is no universally accepted definition for off-shore installations, it is difficult to find comparable statistics across the world and even across Europe. Mobile units can be easily moved from one country or region to another, making it difficult to find up-to-date figures. Nevertheless, the available figures clearly reflect the predominance of the North Sea in European oil production.

The database of the OSPAR Commission<sup>1</sup> lists 1,340 offshore installations operating in the North-East Atlantic region; from these, 1,170 are indicated as operational.

According to data from national regulators, there are 486 off-shore installations in the UK, 345 in Norway, 181 in the Netherlands, 61 in Denmark, 2 in Germany, 2 in Ireland. The majority of installations in the North Sea are fixed platforms or subsea installations; less than 8% of them are mobile (see Table 2).

**Table 2 - Existing installations in the North Sea and surroundings**

Installations	Denmark	Faroes	Germany	Netherlands	Norway	UK	Total
Fixed	55	0	2	154	66	270	547
Mobile	3	0	0	7	31	43	84
Subsea	3	0	0	20	248	173	444
Total	61	0	2	181	345	486	1 075

Source: national authorities

In addition, a further 96 installations are planned; most of these are subsea installations (see Table 3).

**Table 3 - Planned installations in the North Sea and surroundings**

Installations	Denmark	Faroes	Germany	Netherlands	Norway	UK	Total
Fixed	5	0	0	0	3	1	9
Mobile	4	1	0	0	3	3	11
Subsea	0	0	0	0	57	19	76
Total	9	1	0	0	63	23	96

Source: national authorities

In the Mediterranean, Italy has the most off-shore installations, 123. These are located in the Adriatic Sea, in the Ionian Sea and in the Sicily Channel. The majority of these produce gas. Spain has 2 installations in the Mediterranean, one of which is currently under construction. (Spain has another 2 installations in the Atlantic Ocean.) There are 2 installations in Greek waters, in the North Aegean Sea, close to the island of Thassos. No operating installations are reported in the Cypriot, French, Maltese and Slovenian sectors but some of these countries had drilling activities in the past (France) or plan to start drilling activities in the near future (Cyprus and Malta).

<sup>1</sup> <http://www.ospar.org/zip/SZ20100902-124151-6993/download.zip>

Off-shore activities are also taking place in the Mediterranean in the waters of non-Member States, including Croatia, Egypt, Israel, Libya and Tunisia. However, it is difficult to find comprehensive data on the installations located in these waters. Production in the waters of these countries is modest but there is significant exploration activity, particularly in Egypt and Libya. A number of European and US companies, including BG Group, BP, ENI, ExxonMobil, GDF Suez, RWE Dea, Shell, Statoil and Total are active in this region. BP's plans to drill five wells in Libyan waters has received much publicity recently; according to press reports the company decided to delay the start of the work (originally planned for the summer of 2010) to later this year in order to make sure all precautionary measures are in place.


In the Black Sea, exploration and production activities have been conducted for more than 30 years. At present, Romania is the only sizable producer. In this country, OMV Petrom operates 7 platforms and from time to time contracts a drilling rig. Recently, other companies have been also awarded licenses in Romanian waters. Exploration is also planned or carried out in Bulgarian, Georgian, Russian, Turkish and Ukrainian waters. Companies active in the region include ExxonMobil, Lukoil and Petrobras. The Bulgarian government has recently opened the tender for granting a license for exploration and production in the "Silistar" bloc.

#### Depth of operations

There is no direct correlation between the sea depth and the risk of drilling; the latter is also influenced inter alia by the temperature and the pressure in the reservoir. Nevertheless, it is certainly true that the deeper the sea is, the more difficult it becomes to intervene in case of a critical event like a blow-out. While in relatively shallow waters human intervention is feasible (divers can operate safely in a maximum depth of 200-250 metres), in deeper waters the operators have to resort to remotely operated underwater vehicles. In shallow waters it is also possible to fix the installations to the sea bottom, thereby eliminating the risk of sinking. In contrast, deepwater installations like the ill-fated Deepwater Horizon rig are typically floating.

Most off-shore operations in European waters take place at relatively small sea depth, especially when comparing with the Gulf of Mexico. According to the OSPAR database, in the North-East Atlantic region, which includes the North Sea and the Norwegian Sea, over half of the wells (including all wells in the Danish, Dutch and German sections of the North Sea) are at a water depth of less than 100 metres and over 80% of them are at sea depth of less than 200 metres. Orman Lange (in Norway) is the well operating in the largest sea depth, at 850 meters (see Figure 1).

Figure 1 - **Water depth of wells in the North-East Atlantic** (in metres)



Source: OGP

From the 1 075 installations reported by national authorities in and around the North Sea, 191 are located in water depth exceeding 250 metres, mostly in Norway where over half of the facilities operate in such depth (see Table 4). According to data from the Norwegian regulator, offshore activities are taking place in water depths of up to 1,300 metres. In Denmark, Germany and the Netherlands the maximum attainable sea depth is 50-70 metres.

**Table 4 - Water depth of existing installations in the North Sea and surroundings**

Water depth	Denmark	Faroes	Germany	Netherlands	Norway	UK	Total
< 250 m	61	0	2	181	161	479	884
250 m +	0	0	0	0	184	7	191
Total	61	0	2	181	345	486	1 075

Source: national authorities

From the 96 planned installations, 56 are to be located in water depth exceeding 250 metres (see Table 5).

**Table 5 - Water depth of planned installations in the North Sea and surroundings**

Installations	Denmark	Faroes	Germany	Netherlands	Norway	UK	Total
< 250 m	9	0	0	0	10	21	40
250 m +	0	1	0	0	53	2	56

Total	9	1	0	0	63	23	96
-------	---	---	---	---	----	----	----

Source: national authorities

While in most of the North Sea the water is shallow, the environment is considered hostile with frequent storms and high waves. In addition, there is a tendency in this region to move to deeper waters. For example, exploration activities are planned in the UK, west of Shetlands at sea depths of up to 1,600 metres, near the Faroe Islands at sea depths of 1,100 metres and in Norway at up to 1,700 metres.

In the Mediterranean, existing operations in Italy and Spain take place at sea depth of less than 200 metres. However, there had been drillings in deeper waters. The Aquila oil field in the Otranto Channel, in Italy, is located under about 800 meters of sea level, but operations are currently suspended. In Spain, two new wells were drilled in 2009 at a depth of about 600-700 metres but these are not yet operational. In France, two wells were drilled in the 1980s at water depths of 1,700 and 1,250 metres, respectively.

Exploration activities are planned in several areas with higher water depths. For example, drilling is planned in waters of up to 400 metres in Maltese waters. In the countries of North Africa, exploration is taking place and planned in both shallow and deep waters. In Libya, ExxonMobil drilled two wells over the past 12 months at 1,488 and 1,934 metres, respectively, while BP's planned operations would take place in water depths of 300 to 2,200 metres. In Egypt, operations are planned in even deeper waters: for example, Statoil plans to drill a well in about 2,700 metres water depth.

In the Black Sea, off-shore activities (mostly in Romania) have traditionally been conducted in water depths of less than 100 meters but in recent years exploration was extended to deepwater areas. In Romania, a licence has been awarded to a consortium for exploration in water depth of 1,000 metres but no drilling activity is planned in the next 18 month in this sector. In the Turkish section of the Black Sea, the first deep-sea well was drilled in 2005 at 1,500 metres and licenses were awarded in blocks with over 2,000 metres water depth.

While activities in the Mediterranean, the Black Sea and the Baltic Sea are at a relatively low scale and conditions in these regions – at least in terms of weather – are not as harsh as in the North Sea, for geographical reasons these seas are considered more vulnerable to a potential spill (closed seas with limited natural change of water). Moreover, exploration in these areas is on the rise, particularly in waters of non-Member States.

### *Age of installations*

The North Sea is a mature production area which is reflected in the age of installations. In Norway, roughly half of the offshore structures have already exceeded their original design life<sup>2</sup> while in the UK more than half of the fixed platforms have exceeded their original design life or will do shortly<sup>3</sup>. This raises concerns regarding, on the one hand, about the safety of operations of these installations and, on the other hand, about the environmentally acceptable way of their decommissioning.

<sup>2</sup> Source: <http://www.ptil.no/ageing-and-life-extension/category626.html>

<sup>3</sup> Source: [http://www.offshore-mag.com/index/article-display/9114015229/articles/offshore/equipment-engineering/north-sea-northwest-europe/2010/08/hse-launches\\_uk\\_platform.html](http://www.offshore-mag.com/index/article-display/9114015229/articles/offshore/equipment-engineering/north-sea-northwest-europe/2010/08/hse-launches_uk_platform.html)

In the questionnaire submitted to the industry the Commission raised the issue and asked whether the age of installations poses particular kinds of risks. In their reply, companies stressed their full commitment to safety, regardless of the location and the age of installations and reported on large investments made in the North Sea area in recent years to maintain the integrity of the mature assets.

This issue of asset integrity is of equally major concern to regulators. Some national authorities have already been taking concrete steps in this area. In the UK a three year "Ageing & Life Extension Inspection Programme" has been recently launched to review company policies in relation to old installations. The issue of decommissioning is also addressed in the OSPAR Convention (see Section 2).

### *Safety record*

Offshore oil and gas operations (extraction of volatile substances sometimes under extreme pressure and in a hostile environment) naturally entail risks. Yet, the European offshore industry boasts an improving safety record which is comparable e.g. to agriculture or the construction industry.

In the past, the European offshore industry has seen some serious accidents. In July 1988, 167 people died when Occidental Petroleum's Piper Alpha offshore production platform, on the Piper field in the UK sector of the North Sea, exploded after a gas leak. This incident led to major changes of the UK offshore safety policy and had repercussions in other countries as well.

Continuous efforts to effectively manage the risks resulted in a significant reduction of the number of incidents. According to the survey of the International Association of Oil and Gas Producers (OGP), 99 fatalities were recorded globally in the exploration and production sector in 2009 (compared to 103 in 2008). The Fatal Accident Rate was the same offshore and onshore: 2.8 deaths per 100 million hours worked. 22 of the fatalities occurred in the offshore sector (2 of which in Europe); the most common single cause was related to air transport (8 fatalities)<sup>4</sup>. Serious incidents in the industry (resulting in fatalities and/or environmental or other material damage) are usually not related to rigs/platforms but rather to tankers and pipelines.

For example, in the UK no fatalities were reported in the last 3 years (2007/2008, 2008/2009 and 2009/10). 50 major injuries were reported in 2009/2010 which is slightly more than the average over the previous five years. Most major injuries were related to slips/trips/falls. The combined fatal and major injury rate was 187.0 per 100,000 workers in 2009/2010 compared to 177.4 over the previous five years. In 2009/2010, 85 major and significant hydrocarbon releases were reported; this compares to an annual average of 73 over the previous five years<sup>5</sup>.

In the Norwegian Continental Shelf, one fatality was reported in 2009. 329 cases of injury were registered; this corresponds to an injury frequency of 8.5 per million man-hours. For

---

<sup>4</sup> Source: Safety performance indicators – 2009 data, OGP Report No. 439 (<http://www.ogp.org.uk/pubs/439.pdf>)

<sup>5</sup> Source: HSE Offshore safety statistics bulletin 2009/10 (<http://www.hse.gov.uk/offshore/statistics/stat0910.htm>)

serious injuries the frequency is 0.77 per million men-hours; this is significantly lower than the average for the preceding ten-year period<sup>6</sup>.

## 2. REGULATORY ENVIRONMENT

Offshore oil and gas operations in European waters are regulated by a complex regulatory framework. In addition to EU legislation and the national legislation of individual Member States, the United Nations Convention on the Law of the Sea and other international conventions also play an important role. Most EU legislation in the field is in the form of directives which have to be transposed into the national legislation of Member States.

### 2.1. EU legislation

In addition to describing the relevant primary and secondary legislation, this section also investigates to what extent the EU legislation is applicable to the offshore oil and gas industry and what improvements seem desirable in order to ensure a high level of safety in European waters.

#### *EU treaties*

The *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) establishes a new provision on energy policy<sup>7</sup>. The Treaty contains provisions for the protection of workers' safety and health, allowing the adoption of minimum requirements in this field<sup>8</sup> and for the protection of the environment, including the precautionary principle and the polluter pays principle<sup>9</sup>.

#### *EU legislation on the authorization of offshore activities*

In line with the provision of the TFEU about Member States' right to determine the conditions for exploiting their energy resources, their choice between different energy sources and the general structure of their energy supply, it is up to each Member State to issue licences and other approvals necessary for the exploration and production of hydrocarbon resources within its territory and in waters falling under its jurisdiction. Each Member States sets its own conditions and requirements to be met for license awards. *Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons*<sup>10</sup> deals only with competitive aspects of Member States' licensing procedures, ensuring equal access to national bidding rounds for entities from all of the EU.

At the same time, it is clear that decisions of individual Member States in approving activities off their shores can have a direct and significant impact on other Member States. First, it is clear that oil spills resulting from offshore accidents do not recognize political or geographical borders and can equally affect the shores of more than one state. Second, and perhaps even

---

<sup>6</sup> Source: PSA Summary Report 2009 – Norwegian Continental Shelf – Trends in risk level in the petroleum activity (<http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/RNNP%202009/Trends%20in%20risk%20levels%20-%20Summary%20Report%202009.pdf>)

<sup>7</sup> Article 194(2).

<sup>8</sup> Article 153(1) and (2).

<sup>9</sup> Article 191(2), first indent.

<sup>10</sup> References to the EU legislation mentioned in this document can be found in the Annex.

more importantly, the experience from the recent events in the Gulf of Mexico shows that offshore accidents can affect more than just coastal areas and their local economies.

Major accidents resulting in massive oil spills can bring not only environmental but also economic and social damage. They risk putting in doubt the very public acceptance of the offshore hydrocarbon industry, something no developed country today can afford without serious implications for its energy security and ultimately its economic and social situation. In addition, the proper functioning of the internal market may require setting licensing conditions to ensure that safety, health or environment are not compromised.

Although most investigations of the causes of the accident in the Gulf of Mexico are still ongoing, some early lessons can already be drawn. First, each offshore operation in the oil and gas industry should be carried out only if its conditions and the capacities of the operator allow for effective and quick intervention in case of a critical event in any part of the operation.

Second, it is equally important that the operators have the financial capability to handle the consequences of unexpected events. The accident in the Gulf of Mexico has demonstrated how extensive the financial consequences can be in case of really serious accidents. The EU has to ensure that all operators active in its waters could assume their potential financial obligations. On the other hand, EU waters should not remain open only to a handful of the largest global companies. Appropriate instruments or regulatory provisions may be needed to ensure that European offshore remains an area of vibrant competition and at the same time guarantees the unequivocal responsibility of operators.

#### *EU legislation on equipment*

EU product safety legislation has been making already for many years an important contribution to the safety of equipment used in the oil and gas sector. Several product safety directives have a bearing on the sector, namely *Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (Machinery Directive)*, *Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment (Pressure Equipment Directive)* and *Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX Directive)*.

The legislation sets out the essential requirements applicable to the equipment concerned and the conformity assessment procedures to be followed by manufacturers before the equipment is placed on the market and put into service. Detailed technical specifications are provided by harmonized European standards developed by the European Committee for Standardization (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). In addition to general standards, there is currently a harmonized standard for some specific equipment (offshore cranes) and other specific standards are being developed for drill casing elevators and other offshore drilling equipment.

It should be noted that this EU legislation excludes from its scope mobile offshore units and equipment installed thereon. Mobile offshore units are considered as seagoing vessels and their safety is subject to rules established by the International Maritime Organization (IMO) in

the IMO Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units (MODU Code). However, the MODU Code does not cover drilling operations.

Some of the EU and EEA Coastal States consider that it would be useful to apply EU legislation to equipment installed and used on mobile offshore units. The distinction between mobile and fixed units has indeed been overtaken by current technology, since mobile units nowadays frequently remain in place for the lifetime of a well and the equipment of these units is often the same as that used on fixed offshore units.

Further action may be appropriate as regards the standards for well control equipment. Although the causes of the explosion on the Deepwater Horizon rig are not yet fully known, it is clear that the accident involved the failure of its well control equipment, including the blow-out preventer (BOP)<sup>11</sup>. At present, the Pressure Equipment Directive excludes BOPs from its scope as its provisions are not considered appropriate or adequate for equipment designed for specific applications in particularly severe environments, including undersea wells.

Consequently, the design, construction, use and inspections of well control equipments are currently covered by the national regulations of EU and EEA Coastal States. These regulations are generally performance based, requiring operators to provide proof of safety before drilling or production operations are authorized.

Consultations with competent national authorities of the coastal states of the North Sea indicate that the rules applied by them with respect to well control and blow-out prevention are more stringent than those applied in non-European jurisdictions and may be adequate. However, this needs to be confirmed by further analyses, particularly in the light of the results of inquiries into the causes of the Deepwater Horizon accident; it has to be also confirmed for rules applied by national authorities in other European offshore areas.

#### *EU legislation on the health and safety of workers*

As regards the protection of the health and safety of workers in the sector, the Framework Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work is complemented by the sector-specific individual Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling. Specific provisions regarding work equipment used at work are laid down in Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work. Other specific directives are also relevant to workers in the off-shore extraction industry such as those addressing noise, vibration, electromagnetic fields, manual handling of loads, safety signs, personal protective equipment etc. This comprehensive and vast regulatory framework was drawn up to provide assurances that the workers, inter alia those working on offshore installations, have optimal conditions for ensuring safe operations of oil production facilities. The directives in the field of health

---

<sup>11</sup> A blowout preventer is a large, specialized valve used to seal, control and monitor oil and gas wells. It has to cope with extreme erratic pressures and uncontrolled flow emanating from a well reservoir during drilling.

and safety at work contain minimum requirements and Member States are allowed to adopt or maintain more stringent protective measures.

A review on the implementation of Directive 92/91/EEC last year concluded that there was no need for changes at that time<sup>12</sup>. Once the causes of the Deepwater Horizon accident are known, a further review will be undertaken to confirm if the conclusions of the implementation report are still valid and these conclusions will be submitted to the tripartite Advisory Committee on Safety and Health.

It is also noted that competent national authorities in some Member States and EEA countries have been taking initiative within the North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF)<sup>13</sup> to explore the need for amendments to Directive 92/91/EEC in light of any new information. A dedicated working group has been set up within NSOAF and intends to identify by April 2011 the common areas where NSOAF members agree improvements are necessary, while reflecting on the Commission's report on the practical implementation of Directive 92/91/EC.

#### *EU legislation on environmental protection*

Although technical or working condition standards are important for minimizing operating risks a strong, comprehensive and clear environmental legislation also reinforces, including through economic incentives, the compliance of operators with applicable technical rules. Clear provisions on the responsibility for clean-up operations and on the ultimate liability for any caused damage discourage the operators from underestimating the risks or compromising on safety measures. Sustainability criteria and environmental protection obligations can limit the risks to manageable levels.

There is at present a whole system of legislative measures within the EU environmental legislation aimed at pollution prevention. Built on the precautionary principle enshrined in the primary legislation, it consists of *Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC Directive)* and *Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (Environmental Impact Assessment Directive)*, as amended by Directive 97/11/EC, 2003/35/EC and 2009/31/EC.

The IPPC Directive requires industrial and agricultural activities with a high pollution potential to have a permit. This permit can only be issued if certain environmental conditions are met, so that the companies themselves bear responsibility for preventing and reducing the pollution they may cause through their industrial operations. Under the Environmental Impact Assessment Directive, proposed projects' likely significant effects on the environment have to be assessed and the necessary measures to prevent, reduce and – where possible – offset any significant adverse effects identified prior to authorisation. The extraction of petroleum and natural gas falls under the scope of the directive. The EMAS Regulation implements EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) which is a voluntary environmental management

---

<sup>12</sup> Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the practical implementation of Health and Safety at Work Directives 92/91/EEC (mineral extraction through drilling) and 92/104/EEC (surface and underground mineral extraction) - COM(2009) 449.

<sup>13</sup> NSOAF brings together the competent regulatory and supervisory authorities of North Sea coastal states dealing with offshore oil and gas operations.

system, under which companies and other public organisations evaluate, manage and continuously improve their environmental performance.

In addition, *Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy* (Marine Strategy Framework Directive) establishes a process through which Member States have to develop strategies to reach the objective of Good Environmental Status in 2020. The assessment of the present situation by each Member State is required in 2012; the necessary measures for reaching the objective must be in place by 2015. Measures are expected to address the cumulative impacts of specific sectors offshore (including fisheries, shipping, dredging, offshore renewables, bio-prospecting) and land-based (agriculture, industry, waste management, wastewater treatment) that may have an impact on the marine environment.

#### *EU legislation on waste and on environmental liability*

As regards the responsibility for the clean-up of any oil spill and the liability for damages caused by it, EU legislation is based on the "polluter pays" principle<sup>14</sup>. This principle is reflected in secondary legislation that may apply to offshore accidents, mainly in *Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste* (the Waste Framework Directive) which is replaced by *Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives*, to be transposed by 12 December 2010, and in *Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage* (Environmental Liability Directive).

The Waste Framework Directive provides that EU waste legislation applies fully to offshore rigs and platforms operating not only within the territorial waters of any Member State but also their Exclusive Economic Zones (EEZ)<sup>15</sup> and, where appropriate, to the continental shelf as coastal states have jurisdiction on installations located on the continental shelf. Directive 2008/98 does not modify this legal situation. Furthermore, oil escaping from an offshore installation is covered by the EU definition of waste and the qualification of oil spilled into sea as waste suffices for imposing the obligation to the polluter of cleaning up (Article 15 of the Directive). No demonstration of fault is needed; the mere fact that oil has been released into the marine environment may lead to imposing obligations on the producer of the waste. In case of oil escaping from offshore installations, the operator would be regarded as the producer or holder of waste and would, in accordance with the polluter pays principle, bear

---

<sup>14</sup> The "polluter pays" principle is spelled out in Article 191(2) of the TFEU stating that "Community policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Community. It shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should pay." An obligation to apply the principle directly in individual cases without intermediate secondary EU legislation implementing it cannot be derived from the Treaty. Cf. ECJ judgement of 9 March 2010 in the case C-378/08, *Augusta roadstead* (paragraphs 45, 46).

<sup>15</sup> While its territorial waters extend to maximum 12 nautical miles from the coast of a Member State, the Exclusive Economic Zone covers the area of up to 200 nautical miles. To the extent that a Member State claims such zone, it is obliged to apply in it all EU legislation unless it is specified otherwise in individual cases.

the costs of waste management. The clean-up obligation follows clearly from European Court of Justice (ECJ) case law<sup>16</sup>. The legal qualification of "producer of waste or holder of waste" also relates to mother companies: in this legal framework, subcontracting would not constitute a mean to escape liability<sup>17</sup>.

Besides the obligations of waste management, including the clean-up of oil spills, EU environmental legislation also addresses the issue of liability for damages to the environment that can result from an accident or other critical events in offshore activities. The basic legal instrument governing environmental liability at EU level is the Environmental Liability Directive.

The main objective of the Environmental Liability Directive is the prevention and remediation of environmental damage. As such, it aims at restoring the environmental damage to the baseline conditions which would have existed had the damage to the environment not occurred. The scope of environmental damage under the directive is defined as (a) damage to protected species and natural habitats (under the Habitat and Bird Directives), (b) damage to water (under the Water Framework Directive), and (c) damage to land.

The Environmental Liability Directive contains a scope of strict liability for operators who carry out specific activities (listed in Annex III of the directive) and a scope of fault-based liability (i.e. requiring a proof of intent or negligence) for damage caused to protected species and natural habitats (but not for damage to water or to land) by any other occupational activity. The regime which will apply to offshore hydrocarbon installations and rigs in case of an accident is the strict liability regime, i.e. without the need of the proof of fault.

Strict liability for offshore oil drilling operators is derived from Annex III.7 of the Environmental Liability Directive referring to the "Manufacture (...) of dangerous substances"<sup>18</sup>.

Furthermore, while the Environmental Liability Directive applies to all the marine waters under the jurisdiction of Member States for the specific purpose of environmental damage to the "protected species and natural habitats" under *Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds* (Birds Directive) and *Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora* (Habitats Directive), its coverage of the damage to water only applies to the waters in the coastal strip covered by *Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy* (Water Framework Directive). This gap in the

---

<sup>16</sup> ECJ case C-188/07 (*Commune de Mesquer v Total France SA and Total International Ltd.*) provides important jurisprudence. The ECJ in the abovementioned case concerning maritime transport (Erika tanker accident) came to the conclusion that oil accidentally spilled at sea following a shipwreck, mixed with water and sediment and drifting along or being washed at the coast of a Member States constitutes waste within the meaning of the Waste Framework Directive.

<sup>17</sup> See for instance the *Van de Walle* case (C-1/03) with Texaco being considered as holder of waste or *Mesquer* case (C-187/03) with Total being potential holder of waste.

<sup>18</sup> As regards the provisions on "Manufacture of dangerous substances" (Annex III.7), reference needs to be made to Regulation 1272/2008 on classification, packaging and labelling of substances and mixtures, which contains definitions of "substance" and "manufacture" which can be principally applied from 1 December 2010 also to oil spills through drilling activities at offshore facilities. The Regulation includes in addition "oil" in several index numbers in its Annex VI.

applicability in the Environmental Liability Directive as regards damage to water is worrying in light of the recent experience in the Gulf of Mexico, where environmental damage to marine waters was clearly not limited to the coastal strip and the territorial sea. The gap should hence be closed to address all the marine waters as defined in the Marine Strategy Framework Directive.

#### *EU legislation on emergency intervention*

The EU disposes of various instruments to complement the emergency response/civil protection mechanisms of Member States and industry. The Community Civil Protection Mechanism was established by *Council Decision 2001/792/EC of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions*. It provides support, on request, in the event of a major emergency and facilitates improved co-ordination of assistance intervention. It covers both civil protection and marine pollution and allows responding to any major disaster inside and outside the EU.

The Civil Protection Mechanism's Monitoring and Information Centre (MIC) is operated by the European Commission and is available on a 24/7 basis. The MIC has 24/7 contact points in both the civil protection and the marine pollution authorities in all the Participating States and coordinates requests and offers for assistance from 31 Participating States: the EU 27, Croatia and the three European Economic Area (EEA) countries - Norway, Iceland and Liechtenstein<sup>19</sup>.

The Mechanism has been activated for important marine pollution emergencies in third countries such as in Lebanon (2006), Ukraine, South Korea (2007), and also in EU waters, as in Spain and Ireland in early 2009. During such emergencies the MIC coordinates national marine pollution and civil protection authorities and cooperates with the European Maritime Safety Agency (EMSA).

The European Maritime Safety Agency (EMSA) was established in the aftermath of the Erika (1999) and Prestige (2002) tanker disasters by *Regulation 1406/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency for the purpose of ensuring a high, uniform and effective level of maritime safety, maritime security, prevention of pollution and response to pollution by ships*.

EMSA focuses on marine pollution and emergency preparedness activities related to vessels. EMSA can already meaningfully intervene in case of oil spills from offshore oil facilities as its capacities can cope with an oil spill irrespective of its source.

EMSA operates a state-of-the-art maritime transport monitoring centre around the clock. The agency's CleanSeaNet service is a satellite based monitoring system for marine oil spill detection and surveillance in European waters. EMSA has also built a network of stand-by oil pollution response vessels that covers the whole of the European coastline.

---

<sup>19</sup> When, following a marine pollution incident, a request for assistance is received from an affected country, the MIC can quickly mobilise the oil recovery capacity from the Participating States and the European Maritime Safety Agency (EMSA) and facilitate coordination of the deployment of those assets.

Some of EMSA's pollution response capabilities are applicable to the offshore industry without major adjustments (such as the response vessels or the satellite systems). However, operating response vessels close to platforms with spills of oil and gas mixture require additional safety conditions for crew and equipment. The location of response vessels in Europe may have to be reconsidered or extended in view of reaching the location of offshore installations in time for response operations. Other activities would necessitate significant changes for EMSA as they would require a new legal basis as well as additional staff, expertise, procedures and equipment. These increased requirements concern especially any potential expansion of EMSA's preventive activities to offshore oil and gas activities.

## 2.2. International conventions

International conventions are formal multilateral treaties. Once adopted, the international conventions are enforced by the individual nations which are signatories. Some conventions are also signed by the EU in which case the convention is implemented through EU legislation.

The *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) of 1982 gives coastal states "sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources" in their exclusive economic zone (EEZ), i.e. within 200 nautical miles from the coast. It also imposes the obligation to take necessary measures to "ensure effective protection for the marine environment", with "particular attention being paid to the need for protection from harmful effects of such activities as drilling". Oil platforms as "artificial islands, installations and structures" are under the jurisdiction of the coastal state according to article 60 (Exclusive Economic Area) and article 80 (continental shelf) of UNCLOS.

The *OSPAR Convention*<sup>20</sup> concerns the protection of the marine environment in the North-East Atlantic. This convention, signed in 1992, has 16 contracting parties: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the EU.

According to the OSPAR Convention, the Contracting Parties shall "take all possible steps to prevent and eliminate pollution and shall take the necessary measures to protect the maritime area against the adverse effects of human activities so as to safeguard human health and to conserve marine ecosystems and, when practicable, restore marine areas which have been adversely affected." It also states that the Contracting Parties shall apply the precautionary principle and the polluter pays principle and use best available techniques and best environmental practice. Further to Article 5 of the Convention, Annex III imposes further specific obligations related to the prevention and elimination of pollution from offshore sources, including the way of decommissioning of offshore installations.

The EU became a contracting party to the OSPAR Convention through *Council Decision 98/249/EC of 7 October 1997 on the conclusion of the Convention for the protection of the marine environment of the north-east Atlantic*.

The *Barcelona Convention*<sup>21</sup> concerns the protection of the marine environment in the Mediterranean Sea. The original convention was signed in 1976 and it has 22 parties: Albania,

---

<sup>20</sup> Full name: Convention for the Protection of the marine Environment of the North-East Atlantic.

<sup>21</sup> Full name: Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution.

Algeria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Morocco, Serbia and Montenegro, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Turkey and the EU.

According to the Barcelona Convention, the Contracting Parties shall take all appropriate measures "to prevent, abate and combat pollution of the Mediterranean Sea area and to protect and enhance the marine environment in that area." More explicitly, Article 7 requires that the "Contracting Parties shall take all appropriate measures to prevent, abate and combat pollution of the Mediterranean Sea area resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil."

The EU became a contracting party to the Barcelona Convention through *Council Decision 77/585/EEC of 25 July 1977 concluding the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution and the Protocol for the prevention of the pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft.*

The Barcelona Convention has a number of Protocols. The *Protocol setting out provisions for protecting the Mediterranean from pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and subsoil* (also known as the Offshore Protocol) specifies that the Parties shall take "all appropriate measures to prevent, abate, combat and control pollution in the Protocol Area resulting from activities [concerning exploration and/or exploitation of the resources], inter alia by ensuring that the best available techniques, environmentally effective and economically appropriate, are used for this purpose" and they "ensure that all necessary measures are taken so that activities [concerning exploration and/or exploitation of the resources] do not cause pollution". This protocol was adopted in 1994 but still needs to be ratified by one further contracting party to enter into force. So far it has been ratified by Albania, Libya, Morocco, Tunisia and a single EU Member State, Cyprus. France, Greece, Italy, Malta, Slovenia and Spain have not yet ratified the protocol. The EU did not sign the protocol before the closing date in 1995.

The HELCOM (also known as Helsinki) Convention<sup>22</sup> concerns the protection of the marine environment in the Baltic Sea. It was originally signed in 1974; a new, revised text was signed in 1992. The present contracting parties are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, the Russian Federation, Sweden and the EU.

According to the HELCOM convention, the Contracting Parties shall "take all appropriate legislative, administrative or other relevant measures to prevent and eliminate pollution in order to promote the ecological restoration of the Baltic Sea Area and the preservation of its ecological balance". It also embraces the precautionary principle, the polluter pays principle and the promotion of the use of Best Environmental Practice and Best Available Technology. Annex VI of the convention specifically deals with the prevention of pollution from offshore activities. Inter alia, it requires that an environmental impact assessment shall be made before an offshore activity is permitted to start and that each offshore unit shall have a pollution emergency plan.

The EU became a contracting party to the revised HELCOM Convention through *Council Decision 94/157/EC of 21 February 1994 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention as revised in 1992).*

---

<sup>22</sup> Full name: Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area.

The Bucharest Convention<sup>23</sup> concerns the protection of the marine environment in the Black Sea. It was signed in 1992 by all six Black Sea nations: Bulgaria, Georgia, Romania, the Russian Federation, Turkey and Ukraine.

According to the Bucharest Convention, contracting parties "shall take individually or jointly, as appropriate, all necessary measures consistent with international law and in accordance with the provisions of this Convention to prevent, reduce and control pollution thereof in order to protect and preserve the marine environment of the Black Sea". It also requires them to "adopt laws and regulations and take measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment of the Black Sea caused by or connected with activities on its continental shelf, including the exploration and exploitation of the natural resources of the continental shelf". Its *Protocol on cooperation in combating pollution of the Black Sea Marine Environment by oil and other harmful substances in emergency situations* covers pollution due to oil spills and other accidental discharges of hazardous substances; it requires members to the convention to establish guidelines to responding to such emergencies.

Parties to the *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation* (the OPRC Convention), adopted in 1990, are required to establish measures for dealing with pollution incidents, either nationally or in co-operation with other countries. The Convention is designed to facilitate international co-operation and mutual assistance in preparing for and responding to a major oil pollution incident and to encourage States to develop and maintain an adequate capability to deal with oil pollution emergencies. The Convention became international law in May 1995. The EU is not a signatory to this Convention, which was developed in the framework of the IMO, but the majority of its Member States are contracting parties to the Convention and most of its protocols.

The *Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context* (the Espoo Convention) is a United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) convention signed in 1991 that entered into force in 1997. The Convention sets out the obligations of Parties to carry out an environmental impact assessment of certain activities at an early stage of planning. It also lays down the general obligation of States to notify and consult each other on all major projects under consideration that are likely to have a significant adverse environmental impact across boundaries. Offshore hydrocarbon production is one of the activities explicitly mentioned in the convention. The EU is a contracting party to the Espoo Convention through *Council Decision 2008/871/EC of 20 October 2008 on the approval, on behalf of the European Community, of the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the 1991 UN/ECE Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context*.

### **3. SUMMARY OF THE REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE CIRCULATED TO COMPANIES ON 11 MAY 2010**

Shortly after the accident in the Gulf of Mexico, Commissioner Oettinger convened a meeting with the largest oil and gas companies active in European waters, asking them to provide assurances that risks are assessed and managed on continuous and complete basis. In this high-level meeting on 11 May 2010, where Commissioner Georgieva was also present, a questionnaire was circulated requesting more detailed information on the industry's view on certain key questions related to offshore operations in Europe. In addition to the reply

---

<sup>23</sup> Full name: Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution.

provided by OGP on behalf of its members, a number of companies (Chevron, ConocoPhillips, DONG, ENI, ExxonMobil, GDF Suez Maersk Oil, Nexen, Petrom, RWE Dea, Shell, Statoil, Suncor and Wintershall) submitted individual replies. Some other companies (including BG Group, BP and Total) also provided useful information on their offshore activities and the actions taken in the wake of the accident in the US.

In their submissions, companies stressed their full commitment to safety and claimed that the industry already follows the highest standards and what is currently accepted as best practice, based on the latest technology and experience. A strong safety culture focusing on prevention is present in the companies, with protection of the employees as a top priority, regardless of the location and the age of the installations. Risk management is seen as a continuous improvement process and many companies have as a goal to exceed standards and regulations rather than just meet them.

It was highlighted that the risk management in the industry is closely related and adapted to each individual installation and focuses on the prevention of major accidents. Operators are required to identify and assess the major risks case by case and demonstrate to the national authorities how these risks would be managed. This approach, which is applied in the main producing countries of Europe, is referred to goal-setting or performance-based regulation. The goal-setting approach places the responsibility for safe and environmentally sound operations on the operator, while allowing flexibility and adaptability. On the other hand, it is complemented by regular audits and inspections. In some national jurisdictions there is an additional requirement for an independent review of contingency plans.

One of the questions raised the possibility of a repository of contingency plans that is being considered by the Commission. In their reply, OGP and individual companies expressed no fundamental reservation, provided that any commercially sensitive data are removed. As concerns operations in Norway, the industry has developed common contingency plans and works together through the Norwegian Clean Sea Association for Operating Companies (NOFO) which publishes the regional contingency plans on its website.

When answering a specific question on aging installations, companies stressed their full commitment to safety regardless of the age of installations and reported on regular maintenance and large investments made in the North Sea area in recent years to maintain the integrity of the mature assets. OGP referred to the industry's activity to develop a set of criteria for assessing the state of offshore installation that are approaching the end of their designed life time.

Several companies highlighted the role of national regulators which were characterized as competent and technically knowledgeable. Therefore, it is important to involve them in reflections on possible improvements to risk levels in European operations. The important role of regional cooperation both at the regulators' level (International Regulators Forum, NSOAF) and at industry level (OGP, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, Oil Spill Response Ltd, etc.) was also highlighted. The industry expressed readiness to cooperate closely with EMSA, e.g. through exercises, if the agency's mandate is extended to offshore oil and gas operations.

Companies reported on extensive training programmes for their personnel and regular emergency response exercises, testing the response to a potential oil spill.

It was also emphasized that operations in the EU significantly differ from those in the Gulf of Mexico, mainly in terms of operating depths, but also because most activities in the EU relate to production, not drilling. On the other hand, despite lower operational depths in Europe, the risks are often comparable as a number of reservoirs are characterized by high pressure/high temperature conditions.

Companies fully accept their legal responsibility under the relevant national and EU legislation and the licenses in case of environmental or other damage resulting from their operations. To complement the liability of individual companies, the industry established the voluntary Offshore Pollution Liability Association Limited (OPOL) which deals with compensation claims arising from offshore oil pollution incidents. Some companies reported on additional, comprehensive insurance coverage for accidents, including oil spills, placed on the international insurance market.

It is the general view of the industry that the current legislative framework covering the sector is robust and sound and the focus should be on the efficient implementation of existing rules. Nevertheless, one respondent proposed concrete areas for improving the EU regulatory framework, such as standards for blow-out preventers or rules for well abandonment. The idea of a harmonization of any new regulations across jurisdictions was also promoted; this requires close cooperation among regulators.

Several companies reiterated that the cause of the accident is not yet known, that lessons from the accident and any regulatory response should come only with the knowledge of what went wrong. Nevertheless, any relevant lessons will be incorporated into their risk management processes and policies.

## EU legislation applicable to offshore oil and gas operations

<i>Authorization</i>	
Title	<b>Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons</b>
Reference	OJ L 164, 30.6.1994, p. 3–8
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0022:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0022:EN:HTML</a>
<i>Equipment</i>	
Title	<b>Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (Machinery Directive)</b>
Reference	OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment (Pressure Equipment Directive)</b>
Reference	OJ L 181, 9.7.1997, p. 1–55
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0023:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0023:EN:HTML</a>
Title	<b>Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX Directive)</b>
Reference	OJ L 100, 19.4.1994, p. 1–29
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0009:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0009:EN:HTML</a>
<i>Safety and health of workers</i>	
Title	<b>Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work as amended by Directive 2007/30/EC</b>

Reference	OJ L 183, 29.6.1989, p. 1–8
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EN:HTML</a>
Title	<b>Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling</b>
Reference	OJ L 348, 28.11.1992, p. 9–24
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0091:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0091:EN:HTML</a>
Title	<b>Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work</b>
Reference	OJ L 260, 3.10.2009, p. 5–19
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:EN:PDF</a>
Title	<b>Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace</b>
Reference	OJ L 393, 30.12.1989, p. 18–28
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0656:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0656:EN:HTML</a>
Title	<b>Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers</b>
Reference	OJ L 156, 21.6.1990, p. 9–13
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0269:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0269:EN:HTML</a>
Title	<b>Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment</b>
Reference	OJ L 156, 21.6.1990, p. 14–18
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0270:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0270:EN:HTML</a>
Title	<b>Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to</b>

	<b>carcinogens or mutagens at work</b>
Reference	OJ L 158, 30.4.2004, p. 50–76
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0050:0076:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0050:0076:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work</b>
Reference	OJ L 262, 17.10.2000, p. 21–45
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:EN:PDF</a>
Title	<b>Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work</b>
Reference	OJ L 245, 26.8.1992, p. 23–42
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0058:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0058:EN:HTML</a>
Title	<b>Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work</b>
Reference	OJ L 131, 5.5.1998, p. 11–23
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:131:0011:0023:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:131:0011:0023:EN:PDF</a>
Title	<b>Commission Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work</b>
Reference	OJ L 177, 5.7.1991, p. 22–24
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0322:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0322:EN:HTML</a>
Title	<b>Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work</b>
Reference	OJ L 142, 16.6.2000, p. 47–50
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:142:0047:0050:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:142:0047:0050:EN:PDF</a>

Title	<b>Commission Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC</b>
Reference	OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV), OJ L 330M, 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:EN:PDF</a>
Title	<b>Commission Directive 2009/161/EU of 17 December 2009 establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC</b>
Reference	OJ L 338, 19.12.2009, p. 87–89
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0087:0089:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0087:0089:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration)</b>
Reference	OJ L 177, 6.7.2002, p. 13–20
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:177:0013:0019:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:177:0013:0019:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise)</b>
Reference	OJ L 42, 15.2.2003, p. 38–44
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)</b>
Reference	OJ L 159, 30.4.2004, p. 1–26
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:159:0001:0026:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:159:0001:0026:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical</b>

	<b>radiation)</b>
Reference	OJ L 114, 27.4.2006, p. 38–59
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work</b>
Reference	OJ L 330, 16.12.2009, p. 28–36
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:EN:PDF</a>
<b><i>Environment</i></b>	
Title	<b>Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC Directive)</b>
Reference	OJ L 24, 29.1.2008, p. 8–29
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF</a>
Title	<b>Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (Environmental Impact Assessment Directive) as amended by Directive 97/11/EC, 2003/35/EC and 2009/31/EC</b>
Reference	OJ L 175, 5.7.1985, p. 40–48
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:EN:HTML</a>
Title	<b>Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive)</b>
Reference	OJ L 164, 25.6.2008, p. 19–40
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste (the Waste Framework Directive)</b>
Reference	OJ L 114, 27.4.2006, p. 9–21

Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0009:0021:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0009:0021:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives</b>
Reference	OJ L 312, 22.11.2008, p. 3–30
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (Environmental Liability Directive)</b>
Reference	OJ L 143, 30.4.2004, p. 56–75
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF</a>
Title	<b>Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (Water Framework Directive)</b>
Reference	OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–73
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF</a>
<b><i>Emergency intervention</i></b>	
Title	<b>Council Decision 2001/792/EC of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions</b>
Reference	OJ L 297, 15.11.2001, p. 7–11
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:297:0007:0011:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:297:0007:0011:EN:PDF</a>
Title	<b>Regulation 1406/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency as amended</b>
Reference	OJ L 208, 5.8.2002, p. 1–9
Website	Consolidated version: <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20061231:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20061231:EN:PDF</a>
Title	<b>Regulation 1891/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on multiannual funding for the action of the European</b>

	<b>Maritime Safety Agency in the field of response to pollution caused by ships and amending Regulation 1406/2002/EC</b>
Reference	OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4
Website	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0001:0004:EN:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0001:0004:EN:PDF</a>

**DIRETTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 21 aprile 2004****sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 marzo 2004,

considerando quanto segue:

- (1) Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.
- (2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe

essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

- (3) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e, a motivo dell'ambito della presente direttiva e delle implicazioni con altre normative comunitarie, come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(4)</sup>, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(5)</sup> e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(6)</sup>, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (4) Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.
- (5) Bisognerebbe definire le nozioni necessarie ad una corretta interpretazione ed applicazione della disciplina prevista dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la definizione di danno ambientale. Quando la nozione in questione deriva da altra normativa comunitaria pertinente, è opportuno usare la stessa definizione onde usare criteri comuni e promuovere un'applicazione uniforme.

<sup>(1)</sup> GU C 151 E del 25.6.2001, pag. 132.

<sup>(2)</sup> GU C 241 del 7.10.2002, pag. 162.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

<sup>(4)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

<sup>(5)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

- (6) Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.
- (7) Ai fini della valutazione del danno al terreno come definito dalla presente direttiva, sarebbe opportuno utilizzare procedure di valutazione del rischio per determinare quali possono essere gli effetti nocivi per la salute umana.
- (8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l'ambiente.
- (9) La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l'ambiente. In tali casi l'operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore.
- (10) Si dovrebbe tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali pertinenti e della normativa comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva non pregiudica le regole sulla competenza giurisdizionale previste, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>(1)</sup>. La presente direttiva non si dovrebbe applicare ad attività il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
- (11) La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile.
- (12) Molti Stati membri sono parti di accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile in relazione a settori specifici. Questi Stati membri dovrebbero poter continuare ad essere parti di tali accordi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e gli altri Stati membri non dovrebbero perdere la facoltà di divenire parti degli accordi stessi.
- (13) A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinanti individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinanti individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.
- (14) La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.
- (15) Poiché la prevenzione e la riparazione del danno ambientale sono un compito che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria, le autorità pubbliche dovrebbero assicurare la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva.
- (16) Il ripristino dell'ambiente dovrebbe avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si dovrebbe definire un quadro comune la cui corretta applicazione dovrebbe essere controllata dall'autorità competente.
- (17) Si dovrebbero prevedere opportune disposizioni per i casi in cui la concomitanza di più di un danno ambientale impedisce all'autorità competente di assicurare la contestuale adozione di tutte le misure di riparazione necessarie. In tal caso, l'autorità competente dovrebbe poter decidere quale danno ambientale deve essere riparato a titolo prioritario.
- (18) Secondo il principio «chi inquina paga», l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un opera-

<sup>(1)</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

- tores, detta autorità dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.
- (19) Gli Stati membri possono calcolare su base forfettaria le spese amministrative, legali, di applicazione e altri costi generali da recuperare.
- (20) Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.
- (21) Gli operatori dovrebbero sostenere i costi delle misure di prevenzione che avrebbero comunque dovuto prendere per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, compresi eventuali permessi o autorizzazioni.
- (22) Gli Stati membri possono stabilire norme nazionali che contemplino l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno. Gli Stati membri possono tenere conto in particolare della specifica situazione dei consumatori dei prodotti, che potrebbero non essere ritenuti responsabili del danno ambientale al pari di coloro che producono detti prodotti. In tal caso la ripartizione della responsabilità dovrebbe essere determinata in conformità della legislazione nazionale.
- (23) Le autorità competenti dovrebbero poter recuperare dall'operatore il costo di misure di prevenzione o di riparazione entro un termine congruo dalla data in cui dette misure sono portate a termine.
- (24) È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l'entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.
- (25) Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l'opportunità a organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.
- (26) Le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa appropriata o di altre forme di garanzia finanziaria e per favorire lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.
- (28) Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare più Stati membri, tali Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare una corretta ed efficace azione di prevenzione o di riparazione di qualsiasi danno ambientale. Gli Stati membri possono cercare di recuperare i costi sostenuti per azioni di prevenzione o riparazione.
- (29) La presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri di mantenere o emanare norme più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, né di adottare appropriate disposizioni con riferimento alle situazioni di possibile doppio recupero dei costi come conseguenza di azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.
- (30) La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentire alla Commissione di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile e di eventuali rischi futuri per l'ambiente, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

#### 1. «danno ambientale»:

- a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I;

Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.

- b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;
- c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;

2. «danno»: un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;

#### 3. «specie e habitat naturali protetti»:

- a) le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
- b) gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; e
- c) qualora uno Stato membro lo decida, gli habitat o le specie non elencati in tali allegati che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli di tali direttive;

#### 4. «stato di conservazione»:

- a) con riferimento a un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat naturale e sulle sue specie tipiche che possono influenzarne la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni a lungo termine, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat, a seconda dei casi.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «favorevole» quando:

- la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento,
- le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile, e
- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi della lettera b);

- b) con riferimento a una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata che possono influenzare la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area naturale di detta specie, a seconda dei casi.

- Lo stato di conservazione di una specie è considerato «favorevole» quando:
- i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali,
  - l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e
  - esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua popolazione a lungo termine;
5. «acque»: tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;
  6. «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima;
  7. «attività professionale»: qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;
  8. «emissione»: il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;
  9. «minaccia imminente di danno»: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;
  10. «misure di prevenzione»: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;
  11. «misure di riparazione»: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;
  12. «risorse naturali»: specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno;
  13. «servizi» e «servizi delle risorse naturali»: le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico;
  14. «condizioni originarie»: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;
  15. «ripristino», compreso il «ripristino naturale»: nel caso dell'acqua, delle specie e degli habitat naturali protetti, il ritorno delle risorse naturali e/o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie e, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana;
  16. «costi»: i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.

### Articolo 3

#### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica:
  - a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
  - b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.
2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.

3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

#### Articolo 4

##### Eccezioni

1. La presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

- a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;
- b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

2. La presente direttiva non si applica al danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV, comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'operatore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che da esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, compresi futuri emendamenti della medesima o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988 compresi futuri emendamenti della medesima.

4. La presente direttiva non si applica ai rischi nucleari e al danno ambientale né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientra nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato V, comprese eventuali successive modifiche di tali strumenti.

5. La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.

6. La presente direttiva non si applica alle attività aventi come scopo principale la difesa nazionale o la sicurezza internazionale, né a quelle aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali.

#### Articolo 5

##### Azione di prevenzione

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.

3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
- b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;
- c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure
- d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.

4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

#### Articolo 6

##### Azione di riparazione

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:

- a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e
- b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.

2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;
- b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
- c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;
- d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure
- e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.

#### Articolo 7

##### Determinazione delle misure di riparazione

1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.

2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.

3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.

Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.

4. L'autorità competente invita le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, in ogni caso, le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure di riparazione a presentare le loro osservazioni e le prende in considerazione.

#### Articolo 8

##### Costi di prevenzione e di riparazione

1. L'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'autorità competente recupera, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva.

Tuttavia, l'autorità competente ha facoltà di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.

3. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

- a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, o
- b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell'operatore.

In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all'operatore di recuperare i costi sostenuti.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

- a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;

b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

5. Le misure adottate dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore interessato a norma della presente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

#### Articolo 9

### Imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno

La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto.

#### Articolo 10

### Termini per il recupero dei costi

L'autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.

#### Articolo 11

### Autorità competente

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.

4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.

#### Articolo 12

### Richiesta di azione

1. Persone fisiche o giuridiche:

- a) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o
- b) che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa,
- c) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

Gli elementi costitutivi dell'«interesse sufficiente» e della «violazione di un diritto» sono determinati dagli Stati membri.

A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c).

2. La richiesta di azione è corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale in questione.

3. L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate che mostrino con verosimiglianza l'esistenza di un caso di danno ambientale. In tali circostanze l'autorità competente dà la possibilità all'operatore interessato di far conoscere le proprie opinioni circa la richiesta di azione e le osservazioni allegate.

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, l'autorità competente informa le persone di cui al paragrafo 1, che hanno pre-

sentato osservazioni all'autorità, della sua decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e indica i motivi della decisione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 ai casi di minaccia imminente di danno.

#### Articolo 13

##### **Procedure di riesame**

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che consentono l'avvio di procedimenti giudiziari solo previo esaurimento delle vie di ricorso amministrative.

#### Articolo 14

##### **Garanzia finanziaria**

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

2. Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione presenta una relazione in merito all'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione dei danni ambientali e in merito alla disponibilità a costi ragionevoli e alle condizioni di assicurazione e di altri tipi di garanzia finanziaria per le attività contemplate dall'allegato III. La relazione esamina anche relativamente alla garanzia finanziaria i seguenti aspetti: un approccio graduale, un massimale per la garanzia finanziaria e l'esclusione di attività a basso rischio. Alla luce di tale relazione e di una valutazione approfondita dell'impatto, che include un'analisi costi/benefici, la Commissione presenta, se del caso, proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.

#### Articolo 15

##### **Cooperazione fra Stati membri**

1. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere una azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale.

2. Quando si è verificato un danno ambientale, lo Stato membro nel cui territorio ha origine il danno fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti.

3. Uno Stato membro che individui entro i suoi confini un danno la cui causa si è verificata al di fuori di tali confini può portarlo a conoscenza della Commissione e di qualsiasi altro Stato membro interessato; esso può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della presente direttiva, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.

#### Articolo 16

##### **Relazione con il diritto nazionale**

1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili.

2. La presente direttiva non preclude l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi come conseguenza di un'azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

#### Articolo 17

##### **Applicazione nel tempo**

La presente direttiva non si applica:

- al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
- al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;
- al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

#### Articolo 18

##### **Relazioni e riesame**

1. Entro il 30 aprile 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni comprendono le informazioni e i dati indicati nell'allegato VI.

2. Alla luce di tali relazioni la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2014 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che comprende opportune proposte di modifica.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 include un riesame:

a) dell'applicazione:

- dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4 in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dall'ambito di applicazione della presente direttiva, e
- dell'articolo 4, paragrafo 3 in relazione al diritto di un operatore di limitare la propria responsabilità a norma delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

La Commissione tiene conto dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi internazionali, come l'IMO e l'Euratom, dei pertinenti accordi internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, tenuto conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'azione di riparazione intrapresa nonché della relazione tra la responsabilità del proprietario della nave e i contributi dei destinatari di idrocarburi, e tenendo nella debita considerazione eventuali studi pertinenti condotti dal Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi;

b) dell'applicazione della presente direttiva al danno ambientale causato dagli organismi geneticamente modificati (OGM) particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi e convenzioni internazionali, come la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, nonché delle conseguenze degli eventuali danni ambientali causati dagli OGM;

c) dell'applicazione della presente direttiva in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti;

d) degli strumenti che possono essere presi in considerazione per l'inserimento negli allegati III, IV e V.

#### Articolo 19

##### Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

#### Articolo 20

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 21

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. ROCHE

## ALLEGATO I

**CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 1), LETTERA a)**

Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:

- numero degli individui, loro densità o area coperta;
- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);
- capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);
- capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.

Non devono essere classificati come danni significativi:

- le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;
- le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;
- il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

---

## ALLEGATO II

**RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE**

Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

**1. Riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti**

La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

- a) riparazione «primaria»: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
- b) riparazione «complementare»: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
- c) riparazione «compensativa»: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
- d) «perdite temporanee»: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee.

La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.

**1.1. Obiettivi di riparazione**

Finalità della riparazione primaria

- 1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria è quello di riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni originarie.

Finalità della riparazione complementare

- 1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sarà intrapresa la riparazione complementare. Lo scopo della riparazione complementare è di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita.

Finalità della riparazione compensativa

- 1.1.3. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.

## 1.2. *Individuazione di misure di riparazione*

Individuazione di misure di riparazione primarie

- 1.2.1. Vanno prese in considerazione altre opzioni, ossia azioni per riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi, o attraverso il ripristino naturale.

Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa

- 1.2.2. Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione.
- 1.2.3. Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorità competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.

Le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parità delle altre condizioni, più lungo è il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore è il numero delle misure di riparazione compensativa che saranno avviate.

## 1.3. *Scelta delle opzioni di riparazione*

- 1.3.1. Le opzioni ragionevoli di riparazione dovrebbero essere valutate, usando le migliori tecnologie disponibili, qualora siano definite, in base ai seguenti criteri:

- l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;
- il costo di attuazione dell'opzione;
- la probabilità di successo di ciascuna opzione;
- la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;
- la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;
- la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della località.
- il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;
- la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;
- il collegamento geografico al sito danneggiato.

- 1.3.2. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l'acqua o le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano più lentamente a tali condizioni. Questa decisione può essere presa soltanto se le risorse naturali e/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. È il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.
- 1.3.3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, l'autorità competente può decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora:
- le misure di riparazione già intraprese garantiscano che non esiste più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat naturali protetti e
  - i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati.

## 2. Riparazione del danno al terreno

Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi. L'utilizzo è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno.

Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana.

In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l'uso dell'area specifica del terreno è determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell'area in cui si è verificato il danno.

Va presa in considerazione un'opzione di ripristino naturale, ossia un'opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.

## ALLEGATO III

## ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento <sup>(1)</sup>. Include tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(2)</sup> e 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(3)</sup>.

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti <sup>(4)</sup>, e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti <sup>(5)</sup>.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono decidere che tali operazioni non comprendono lo spargimento, per fini agricoli, di fanghi di depurazione provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, trattati secondo una norma approvata.

3. Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità <sup>(6)</sup>.
4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose <sup>(7)</sup>.
5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interrimento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:
  - a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(8)</sup>;
  - b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi <sup>(9)</sup>;
  - c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(10)</sup>;
  - d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori <sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(3)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

<sup>(4)</sup> GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(5)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

<sup>(6)</sup> GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE.

<sup>(7)</sup> GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692 CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

<sup>(8)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

<sup>(9)</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(10)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(11)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada <sup>(1)</sup>, o nell'allegato della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia <sup>(2)</sup>, o definite nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti <sup>(3)</sup>.
9. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali <sup>(4)</sup> relativamente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.
10. Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati <sup>(5)</sup>.
11. Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessita di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).

<sup>(2)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47).

<sup>(3)</sup> GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

<sup>(4)</sup> GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

<sup>(5)</sup> GU L 117 del 8.5.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(6)</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

<sup>(7)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

## ALLEGATO IV

**CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2**

- a) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
  - b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
  - c) Convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi;
  - d) Convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
  - e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.
-

## ALLEGATO V

**STRUMENTI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4**

- a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;
  - b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari;
  - c) Convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;
  - d) Protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;
  - e) Convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.
-

## ALLEGATO VI

**INFORMAZIONI E DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1**

Le relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 includono un elenco di casi di danno ambientale e di casi di responsabilità ai sensi della presente direttiva, con le seguenti informazioni e dati per ciascun caso:

1. Tipo di danno ambientale, data dell'avvenimento e/o della scoperta del danno e data in cui sono state avviate procedure ai sensi della presente direttiva.
2. Codice di classificazione dell'attività della o delle persone giuridiche responsabili <sup>(1)</sup>.
3. Menzione dell'eventuale ricorso a procedure di controllo giurisdizionale avviate da parti responsabili o entità qualificate (precisare il tipo di soggetti e il risultato dei procedimenti).
4. Risultato del processo di riparazione.
5. Data di chiusura dei procedimenti.

Gli Stati membri possono includere nelle loro relazioni qualsiasi altra informazione e qualsiasi altro dato considerati utili, in modo da permettere una buona valutazione del funzionamento della presente direttiva, ad esempio:

1. Costi delle misure di prevenzione e riparazione, quali definite dalla presente direttiva:
  - pagati direttamente dalle parti responsabili, laddove tale informazione sia disponibile;
  - recuperati a posteriori dalle parti responsabili;
  - non recuperati dalle parti responsabili (precisare le ragioni del mancato recupero).
2. Risultati delle azioni di promozione e dell'attuazione degli strumenti di garanzia finanziaria utilizzati conformemente alla presente direttiva.
3. Valutazione delle spese amministrative supplementari sostenute annualmente dalla pubblica amministrazione nell'organizzazione e gestione delle strutture amministrative necessarie per attuare e controllare l'attuazione della presente direttiva.

---

<sup>(1)</sup> Si può utilizzare il codice NACE (Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

**Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 2 — Direttiva sulla responsabilità ambientale**

La Commissione prende atto dell'articolo 14, paragrafo 2. In conformità dello stesso, presenterà una relazione sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tale relazione tratterà, tra l'altro, delle condizioni e della offerta, a costi ragionevoli, di assicurazioni e di altre forme di garanzia finanziaria. La relazione terrà conto, in particolare, degli sviluppi, determinati dalle dinamiche di mercato, di adeguati strumenti di garanzia finanziaria in relazione agli aspetti trattati. Essa prenderà inoltre in considerazione l'adozione di un approccio graduale in funzione del tipo di danni e della natura dei rischi. Se del caso, sulla base della relazione, la Commissione presenterà sollecitamente le opportune proposte. La Commissione effettuerà una valutazione di impatto, estesa agli aspetti economici, sociali e ambientali, in conformità della normativa esistente e in particolare dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e della propria comunicazione in materia di valutazione d'impatto [COM(2002) 276 def.].

---



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2010  
COM(2010) 581 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO  
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL  
COMITATO DELLE REGIONI**

**a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità  
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO  
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL  
COMITATO DELLE REGIONI**

**a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità  
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale**

**1. INTRODUZIONE**

La presente relazione si fonda sull'**articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE** sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>1</sup> (in appresso "la direttiva"). La relazione valuta l'*efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione del danno ambientale* e la *disponibilità a costi ragionevoli di garanzia finanziaria* per le attività di cui all'allegato III, *e le relative condizioni*.

***Nuovi elementi della direttiva sulla responsabilità ambientale***

La direttiva ha come fine principale quello di prevenire e riparare "**il danno ambientale**", inteso come danno alle *specie e agli habitat naturali protetti (natura)*, alle *acque* e al *terreno (suolo)*. La parte responsabile è in linea di principio l'"**operatore**" che svolge un'attività professionale. L'operatore che svolge un'attività pericolosa, tra quelle indicate nell'allegato III della direttiva, è pienamente responsabile (senza colpa) del danno ambientale. L'operatore che svolge altre attività professionali è responsabile per colpa degli eventuali danni ambientali cagionati. Gli operatori possono beneficiare direttamente di alcune deroghe (ad esempio, forza maggiore, conflitto armato, intervento di terzi) e di eccezioni introdotte con il recepimento (ad esempio, esonero della responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche al momento in cui è stato causato il danno).

Gli operatori devono intraprendere un'**azione di prevenzione** in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale. Sono anche tenuti a **riparare il danno ambientale** cagionato e a sopportarne i costi (in base al principio secondo cui "**chi inquina paga**"). In determinati casi, quando l'operatore non rispetta i propri obblighi, non è identificabile oppure solleva un'eccezione, l'autorità competente può intervenire e adottare essa stessa le opportune misure di prevenzione e riparazione.

La presente relazione illustra come la direttiva è stata applicata nella pratica, soffermandosi in primo luogo su **come è stata recepita e attuata**<sup>2,3</sup>. La Commissione ne ha esaminato il recepimento e l'attuazione a livello nazionale, in collaborazione con il gruppo di esperti ministeriali sulla direttiva e consultando organismi fornitori di garanzia finanziaria (compagnie di assicurazione, intermediari, banche, istituti finanziari, come pure ONG).

<sup>1</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

<sup>2</sup> *Financial Security in Environmental Liability Directive. Final report. August 2008*. Disponibile alla pagina: [http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld\\_report.pdf](http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_report.pdf)

<sup>3</sup> *Study on the Implementation and Effectiveness of the Environmental Liability Directive (ELD) and related Financial Security issues. Final Report. November 2009*. Disponibile alla pagina: <http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/ELD%20Study%20November%202009.pdf>

In secondo luogo esamina la questione della **garanzia finanziaria**. A tal fine, sono state prese in considerazione le reazioni del settore finanziario e sono state vagliate varie forme possibili di garanzia finanziaria, in base alle informazioni fornite dai settori dell'assicurazione e della riassicurazione riguardo ai prodotti assicurativi per la responsabilità ambientale derivante dalla direttiva disponibili nel mercato UE e alla loro copertura. Si è tenuto peraltro conto delle relazioni presentate dalla CEA (Federazione europea delle compagnie assicurative)<sup>4</sup> e delle informazioni su come gli operatori e il settore hanno accolto la direttiva<sup>5</sup>. Sono stati considerati soprattutto tre aspetti: l'uso di un approccio graduale che consente agli Stati membri di introdurre per gradi l'obbligo di una garanzia finanziaria, iniziando dalle attività e dagli operatori più a rischio e dai danni causati al suolo e alle acque; la definizione di soglie per le garanzie finanziarie; l'esclusione delle attività a basso rischio.

## 2. EFFICACIA DELLA DIRETTIVA IN TERMINI DI RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE

Per valutare la direttiva sotto questo profilo ne sono stati esaminati il recepimento nel diritto nazionale e l'attuazione.

### 2.1 Processo di recepimento

La direttiva è entrata in vigore il 30 aprile 2004. Solo quattro Stati membri<sup>6</sup> hanno rispettato il termine del 30 aprile 2007 per il recepimento, **che è proseguito a ritmi lenti** e che ha obbligato la Commissione ad aprire procedimenti d'infrazione nei confronti di 23 Stati membri. Benché nel corso di questo processo il numero di paesi inadempienti si sia ridotto, per alcuni la Commissione ha dovuto comunque adire la Corte di giustizia, che tra il 2008 e il 2009 ne ha giudicati sette<sup>7</sup>.

Le ragioni principali dei ritardi nel recepimento sono le seguenti:

- (1) **quadri legislativi vigenti** - Gli Stati membri che avevano già norme consolidate in materia di responsabilità ambientale hanno dovuto integrare le nuove disposizioni nel quadro legislativo vigente;
- (2) **obblighi tecnici esigenti**, quali la valutazione economica del danno ambientale, i vari tipi di riparazione e il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, che costituiscono novità per la maggior parte degli Stati membri;
- (3) **il carattere di testo-quadro della direttiva**, che lascia un ampio margine di manovra agli Stati membri e presuppone quindi che determinate scelte normative siano fatte solo al momento del recepimento; è stato il dibattito a livello nazionale su tali scelte ad avere provocato i ritardi.

---

<sup>4</sup> *Navigating the Environmental Liability Directive. A practical guide for insurance underwriters and claims handlers* (2009); *The Environmental Liability Directive. Enhancing Sustainable Insurance Solutions* (2008); *CEA White Paper on Insurability of Environmental Liability* (2007). Disponibili alla pagina: <http://www.cea.eu>

<sup>5</sup> Indagine sulle questioni ambientali condotta presso le imprese dal gruppo pilota delle imprese europee (EBTP) (2009) (cfr. nota 15). Relazione dell'Ad-hoc Industry Natural Resource Damage Group, *Survey of industrial companies*, 2010. Cfr. anche FERMA, *Survey on Environmental Liability Directive Report*, 2010.

<sup>6</sup> Italia, Lituania, Lettonia e Ungheria.

<sup>7</sup> Francia, Finlandia, Slovenia, Lussemburgo, Grecia, Austria e Regno Unito.

## 2.2 Applicazione

Dato il carattere di direttiva-quadro di questo atto normativo, varie disposizioni fondamentali di applicazione risultano **molto differenti** da uno Stato membro all'altro:

- **l'estensione facoltativa del campo di applicazione per il "danno alle specie e agli habitat naturali protetti" definito dall'UE** in conformità delle direttive Uccelli<sup>8</sup> e Habitat<sup>9</sup> (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva). Quattordici Stati membri hanno deciso di avvalersi di questa possibilità e hanno incluso specie e habitat protetti a titolo dei loro programmi nazionali o regionali di protezione, in tutto il loro territorio o in parte di esso (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito);
- tutti gli Stati membri, tranne uno, hanno esteso un'altra definizione chiave, quella di **"operatore"**, alcuni di essi conferendole un'accezione particolarmente ampia (Estonia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Polonia e Svezia);
- la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se concedere agli operatori la possibilità di invocare, in loro difesa, il **"possesso di un'autorizzazione"** e/o **"lo stato delle conoscenze scientifiche"**. Meno della metà ha deciso di consentire entrambe le eccezioni: Belgio (a livello regionale), Cipro, Repubblica ceca, Estonia (tranne per gli OGM), Grecia, Italia, Lettonia (tranne per gli OGM), Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Regno Unito (tranne per gli OGM in Scozia e Galles). Altrettanti hanno deciso di non usufruire di queste eccezioni: Austria, Belgio (a livello federale), Bulgaria, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi (applicabili solo previo accertamento della motivazione), Polonia, Romania e Slovenia. Danimarca, Finlandia e Lituania hanno optato per consentire il **"possesso di un'autorizzazione"** ma non lo **"stato delle conoscenze scientifiche"**, mentre la Francia ha fatto la scelta contraria. La Svezia, assumendo una posizione intermedia, ha autorizzato il ricorso ad entrambe queste eccezioni quali fattori attenuanti nel processo decisionale;
- per quanto concerne l'ambito delle attività a cui si applica la responsabilità oggettiva, vari Stati membri non fanno rientrare lo **spandimento di fanghi di depurazione** tra le operazioni di gestione dei rifiuti (Bulgaria, Francia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito). Una serie di Stati membri considera **oggetto di responsabilità oggettiva** anche altre attività non figuranti nell'allegato III (Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia);
- per quanto concerne le norme sulla **pluralità degli autori del danno**, la maggior parte degli Stati membri ha optato per un sistema di responsabilità in solido, mentre una minoranza ha previsto la responsabilità proporzionale (Danimarca, Finlandia Francia, Slovacchia e Slovenia);
- la direttiva, infine, lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se introdurre un sistema di **garanzia finanziaria obbligatoria** a livello nazionale. Otto Stati membri (Bulgaria, Portogallo, Spagna, Grecia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca e Romania) hanno introdotto un sistema di questo tipo, che entrerà in vigore in tempi diversi entro il 2014. Questi sistemi prevedono la valutazione del rischio dei settori e degli operatori interessati e sono subordinati a varie disposizioni nazionali d'applicazione che disciplinano aspetti quali

---

<sup>8</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>9</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

i massimali, le esenzioni ecc. Pur tuttavia, l'entrata in vigore della garanzia finanziaria obbligatoria nei tre paesi (Portogallo, Spagna e Grecia) in cui era prevista per il 2010 è stata rimandata perché le disposizioni fondamentali non sono ancora state approntate. I restanti Stati membri hanno optato per un sistema facoltativo di garanzia finanziaria.

### 2.3 Applicazione limitata della direttiva

Dato il lento recepimento della direttiva sono pochi i casi trattati dalle autorità competenti. La Commissione, con l'aiuto della rete di esperti ministeriali sulla direttiva<sup>10</sup>, ha individuato all'inizio del 2010 sedici casi trattati a norma della direttiva e ritiene che in totale i casi trattati attualmente nell'UE si aggirino intorno ai cinquanta.

Il grado di efficacia della direttiva è difficile da valutare principalmente a causa della scarsità di informazioni sulla natura di questi casi. Si è tuttavia a conoscenza che:

- la maggior parte dei casi concerne il danno alle *acque* e ai *suoli*, mentre sono pochi quelli che riguardano le specie e gli habitat naturali protetti. Questa constatazione non si applica però in modo uniforme a tutti gli Stati membri;
- nella maggior parte dei casi sono state immediatamente applicate *misure di riparazione primaria* (scavo e sostituzione del terreno, come pure depurazione delle acque, nell'intento di ripristinare le condizioni originarie del sito). Nessuno dei casi riportati, tuttavia, era accompagnato da informazioni sugli altri due tipi di riparazione (*complementare* e *compensativa*);
- il costo complessivo delle misure di riparazione, quando noto, è compreso tra 12 000 e 250 000 EUR;
- il tempo necessario per ripristinare le condizioni ambientali varia notevolmente e, nei casi riferiti, va da una settimana a tre anni;
- le attività implicate figurano quasi tutte nell'allegato III della direttiva e riguardano soprattutto la sfera della direttiva sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento<sup>11</sup>, le operazioni di gestione dei rifiuti, la fabbricazione, l'uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose, preparati e prodotti affini.

---

<sup>10</sup> Gli Stati membri non sono tenuti a riferire dati alla Commissione ai fini della presente relazione. Le informazioni sono state volontariamente fornite dagli esperti ministeriali di circa metà degli Stati membri e sono state estrapolate per calcolare una stima approssimativa dei casi relativi alla direttiva.

<sup>11</sup> Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

### **Riparazione del danno ambientale a norma della direttiva**

Il danno ambientale può essere riparato in vari modi, a seconda del tipo di danno:

- per il danno ai suoli, la direttiva impone che il terreno sia decontaminato fino ad eliminare qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana;

- per il danno alle acque o alle specie e agli habitat naturali protetti, la direttiva si prefigge di riportare l'ambiente alle condizioni in cui era prima del danno. La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione **primaria, complementare e compensativa**. Le risorse e/o i servizi naturali danneggiati devono essere riparati o sostituiti da risorse o servizi identici, simili o equivalenti, nel sito danneggiato oppure, se necessario, in un sito alternativo. Nell'allegato II della direttiva figurano le definizioni dei vari tipi di riparazione applicabili al danno alle acque e alla natura, insieme a informazioni sulle misure da prendere in considerazione per riparare tale danno. Gli interventi di riparazione devono essere realizzati nel sito danneggiato oppure creando risorse simili in prossimità.

Le autorità competenti ritengono che le **maggiori difficoltà** derivino dai complessi obblighi tecnici legati alla **valutazione economica** delle risorse o dei servizi danneggiati, dai **metodi di riparazione ambientale** e dall'assenza di soglie vincolanti per concetti fondamentali quali "**danno significativo**". Nonostante ciò, gli Stati membri hanno iniziato ad elaborare linee guida e stanno costituendo le loro basi di conoscenze su questi aspetti (cfr. parte 3).

Tra le ragioni che potrebbero spiegare il **numero piuttosto esiguo di casi** relativi alla responsabilità ambientale vi sono le scarse **conoscenze** degli operatori, ma si può forse anche addurre l'**effetto preventivo** che la direttiva sta già esercitando. L'esperienza limitata in questo campo potrebbe altresì essere legata al fatto che alcuni Stati membri hanno mantenuto la **legislazione nazionale esistente** per la riparazione del danno ai suoli e alle acque, che prevede misure più severe rispetto alla direttiva. Un'ultima ragione, infine, può essere costituita dalle **deroghe** e dalle **eccezioni** della direttiva, tra cui l'insolvenza e la non individuazione degli operatori responsabili.

I **dati a disposizione** sono quindi **insufficienti per trarre conclusioni attendibili sull'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione del danno ambientale**. La presente relazione ha tuttavia sensibilizzato maggiormente le parti interessate e ha intensificato lo scambio di informazioni tra esse, il che aiuterà gli Stati membri a stilare le relazioni da presentare alla Commissione entro aprile 2013.

### **3. FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI NAZIONALI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE**

Vario è il **grado di preparazione degli Stati membri** a trattare il danno ambientale a norma della direttiva. Alcuni Stati membri, già molto preparati, si sono dotati di linee guida sulla valutazione tecnica ed economica (Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito), di procedure e manuali per la valutazione del rischio (Spagna, Portogallo, Italia) e di orientamenti di legge (Spagna, Ungheria, Repubblica ceca, Lettonia e Polonia). Esistono poi sistemi di garanzia finanziaria specializzati (come i pool di assicuratori in Francia, Spagna e Italia) che offrono prodotti assicurativi concepiti appositamente per la responsabilità ambientale ai sensi della direttiva.

Per favorire l'attuazione dell'allegato II, la Commissione ha finanziato alcuni studi<sup>12</sup> su possibili metodi di valutazione economica. Nell'ambito del progetto REMEDE è stato messo a punto un insieme di strumenti e metodi per stimare i costi di riparazione e sono stati compiuti studi di casi a fini esemplificativi.

Nonostante le iniziative di sensibilizzazione intraprese<sup>13</sup>, le **imprese** e in particolare quei **settori industriali** più a rischio di causare danni ai sensi della direttiva (operatori di cui all'allegato III) **non sono in genere a conoscenza delle disposizioni della direttiva**. È soprattutto il caso delle piccole e medie imprese (PMI). Dalle indagini condotte presso gli operatori nella seconda metà del 2009<sup>14</sup> è emerso che la maggior parte di essi non aveva ancora adeguato la propria polizza assicurativa affinché coprisse la responsabilità estesa derivante dalla direttiva, e alcuni non sapevano neppure dell'entrata in vigore di quest'ultima. Questa situazione è probabilmente imputabile ai ritardi nel recepimento, che hanno causato incertezza giuridica, così come all'insufficiente opera di sensibilizzazione. A questi risultati si aggiungono quelli di un'indagine condotta dalla Commissione nel 2009 attraverso il gruppo pilota di imprese europee (EBTP)<sup>15</sup>, che mostrano come la maggioranza degli operatori e delle associazioni di imprese nutra una grande incertezza circa la propria responsabilità nei termini della direttiva e utilizzi poco gli strumenti finanziari per coprire tale responsabilità.

Gli operatori che sono consapevoli della propria responsabilità ambientale hanno la tendenza a coprirne i rischi sottoscrivendo diverse assicurazioni ambientali combinate, come le assicurazioni generiche RCG, quelle per danni da inquinamento o altri prodotti assicurativi individuali. Gli operatori fanno molto meno ricorso ad altre forme di garanzia finanziaria, come le assicurazioni captive, le garanzie bancarie, le fidejussioni e i fondi.

Una relazione proveniente dal mondo delle imprese<sup>16</sup>, oltre a mettere in evidenza la necessità di vagliare tutte le opzioni possibili in materia di garanzia finanziaria e a suggerire che gli Stati membri si adoperino per migliorare i sistemi nazionali vigenti di responsabilità ambientale, chiede più chiarezza e precisione nelle norme relative alla riparazione del danno ambientale.

**Il settore assicurativo ha reagito positivamente all'introduzione della direttiva.** Le implicazioni della direttiva per il settore assicurativo sono state studiate e ampiamente diffuse<sup>17</sup>. Il settore ha gradualmente concepito prodotti mirati alla responsabilità ambientale derivante dalla direttiva, sia soluzioni specifiche individuali, sia prodotti complementari alle polizze esistenti. Sta attualmente studiando le modalità pratiche di attuazione, come la sottoscrizione e la gestione dei sinistri, e sta lavorando allo sviluppo di una banca dati di studi di casi che consenta di condividere le esperienze in questo campo. In questa prima fase permane tuttavia l'interrogativo se i prodotti esistenti siano all'altezza dei casi che si prefigurano con la direttiva. Il settore assicurativo<sup>18</sup> riferisce inoltre che a causa della recente

---

<sup>12</sup> Gli studi di casi del progetto REMEDE e la metodologia proposta sono consultabili nel sito: <http://www.envliability.eu>.

<sup>13</sup> Ad esempio, il documento *EU ELD White Paper Final Draft: EU Environmental Liability Directive: Practical Suggestions to Ensure Sound Implementation*, redatto dall'Ad-Hoc Industry Natural Resource Damage Group.

<sup>14</sup> Per ulteriori informazioni si veda lo studio di cui alla nota 3.

<sup>15</sup> I risultati sono disponibili alla pagina: [http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2009\\_en.htm](http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2009_en.htm).

<sup>16</sup> Indagine dell'Ad-Hoc Industry Group (cfr. nota 5) reperibile nel sito: [www.NRDonline.com](http://www.NRDonline.com).

<sup>17</sup> Le relative pubblicazioni si trovano nel sito web della CEA (Federazione europea delle compagnie assicurative): [www.cea.eu](http://www.cea.eu)

<sup>18</sup> Seminario sul tema *Implementation efficiency of the environmental liability directive (ELD) and related financial security issues*, 10 luglio 2009. La relazione è disponibile nel seguente sito: <http://www.biohost.org/eld/workshop09/>.

crisi economica è temporaneamente diminuita la capacità del settore di fornire una copertura che risponda ai bisogni scaturiti dalla direttiva.

Si può concludere che il *recepimento della direttiva è stato lento* e che le *modalità d'attuazione differiscono molto* da uno Stato membro all'altro. Tali differenze hanno ritardato lo sviluppo di soluzioni in materia di garanzia finanziaria a livello nazionale. Nonostante si ritenga che l'ampia varietà di modalità nazionali d'attuazione possa ostacolare l'efficacia della direttiva, è estremamente difficile verificare con esattezza in che misura.

#### **4. GARANZIA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA DIRETTIVA**

##### **4.1. Sviluppo di prodotti di garanzia finanziaria**

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, dettato poco atteso dagli Stati membri, che si sono limitati a dialogare con le imprese di assicurazione e/o con le loro associazioni di categoria. Nella maggior parte dei casi i mercati nazionali della responsabilità ambientale si sono sviluppati per iniziativa delle compagnie di assicurazione, anche laddove la *garanzia finanziaria* è stata resa *obbligatoria*.

##### **4.1.1 Prodotti di garanzia finanziaria concepiti per la direttiva**

Per coprire la responsabilità ambientale la polizza assicurativa si è dimostrata lo strumento più diffuso, seguito dalla garanzia bancaria (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito) e da altri strumenti di mercato (MBI), quali fondi, obbligazioni ecc. (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Polonia, Spagna). In Spagna, Francia e Italia sono presenti pool di assicuratori.

Una parte cospicua della responsabilità derivante dalla direttiva può essere coperta mediante polizze tradizionali di responsabilità civile generale (RCG) o per danni da inquinamento. Le compagnie di (ri)assicurazione stanno offrendo sia estensioni delle suddette polizze sia nuovi prodotti specifici individuali. Nel 2004, quando la direttiva è stata adottata, le informazioni disponibili indicavano che non esisteva praticamente alcun prodotto assicurativo che coprisse i rischi di eventi le cui conseguenze economiche non potessero essere completamente prevedibili. Da allora, seppure siano apparsi sul mercato dell'UE dei prodotti adatti a tal fine, la copertura del danno causato da OGM rimane problematica: in Spagna, paese che ha reso obbligatoria la garanzia finanziaria anche per gli OGM, è prevista una disposizione speciale che inquadra questo tipo di danni e perdite nel regime di responsabilità civile e non in quello specifico della direttiva.

Al momento è difficile valutare se l'attuale capacità del settore (ri)assicurativo è sufficiente a coprire la responsabilità derivante dalla direttiva. Si tratta di una capacità in costante evoluzione, che si adegua all'aumento della domanda di prodotti, e può essere potenziata ricorrendo a strumenti di garanzia finanziaria non assicurativi.

##### **4.1.2 Altri tipi di garanzia finanziaria**

Sebbene la tendenza generale, per coprire la responsabilità derivante dalla direttiva, sia di ricorrere a prodotti assicurativi, esistono anche strumenti diversi. In altri campi della normativa ambientale, come la gestione dei rifiuti, è stata acquisita una certa esperienza nell'uso di strumenti non assicurativi (obbligazioni, garanzie bancarie, fondi, assicurazioni captive ecc.). Si tratta di strumenti che richiedono cambiamenti minimi per renderli adatti a coprire la responsabilità derivante dalla direttiva. Va osservato che alcuni di essi si confanno di più ai grandi operatori, che effettuano molte operazioni, piuttosto che alle PMI.

L'adeguatezza di uno strumento di garanzia finanziaria dipende dalla sua efficacia sul piano dei costi di riparazione da esso coperti, dalla disponibilità per gli operatori e dalla capacità di prevenire l'inquinamento. Siccome al momento nessuno strumento pare soddisfare tutti e tre questi requisiti per tutte le responsabilità derivanti dalla direttiva e per tutti i settori implicati, gli operatori faranno scelte diverse.

#### **4.1.3 Limiti e carenze dei prodotti di garanzia finanziaria**

I limiti dei prodotti assicurativi attualmente disponibili risiedono nell'esclusione del danno ambientale graduale e di alcuni tipi di riparazione, come quella compensativa. Si tratta di limiti derivanti dalla mancanza di dati sugli incidenti correlati alla direttiva e dall'incapacità di quantificare le perdite potenziali, e spariranno gradualmente man mano che il mercato si consolida.

### **4.2. Necessità di armonizzare la garanzia finanziaria obbligatoria**

La Commissione deve esaminare la necessità di istituire, a livello dell'UE, un sistema armonizzato di garanzia finanziaria obbligatoria. La Commissione ritiene prematuro proporre l'obbligatorietà della garanzia finanziaria a livello dell'UE, dato che il recepimento della direttiva ha dato luogo a modalità d'attuazione divergenti, che gli Stati membri che hanno optato per una garanzia finanziaria obbligatoria non dispongono ancora di sistemi funzionanti, per cui questo tipo di approccio non può essere valutato, e che sul mercato appaiono sempre nuovi prodotti di garanzia finanziaria.

#### **4.3. Aspetti della garanzia finanziaria**

Non esistono definizioni comuni per i tre aspetti che la Commissione deve prendere in esame nella relazione (approccio graduale, un massimale per le garanzie finanziarie e l'esclusione di attività a basso rischio). In collaborazione con esperti degli Stati membri e con le parti interessate sono stati passati al vaglio i possibili modi di affrontare tali questioni. Da una valutazione dei sistemi vigenti si evince che, per facilitare l'attuazione, tutti i sistemi di garanzia finanziaria obbligatoria dovrebbero basarsi su un approccio graduale, escludere le attività a basso rischio e prevedere massimali per le garanzie finanziarie.

##### **4.3.1 Un approccio graduale**

Per approccio graduale s'intende l'introduzione graduale della garanzia finanziaria a copertura di diversi tipi di rischi, settori industriali o responsabilità. Diversi sono i modi in cui tale approccio si è tradotto negli Stati membri: alcuni hanno limitato la garanzia finanziaria alle *attività dell'allegato III* subordinate ad autorizzazione, approvazione o registrazione, mentre altri hanno reso obbligatoria la garanzia finanziaria per *alcune attività dell'allegato III*, iniziando da quelle più a rischio (l'Ungheria si è limitata agli impianti contemplati dalla direttiva sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento).

##### **4.3.2 Massimali per le garanzie finanziarie**

Non esiste alcun sistema di garanzia finanziaria, che sia un'assicurazione, una garanzia bancaria o un fondo fiduciario, che contempli la responsabilità illimitata. Pertanto i *massimali si applicano* a tutti i sistemi, sia *volontari che obbligatori*. Il massimale di garanzia potrebbe essere fissato a un livello in cui, tenuto conto del sito, del tipo e delle dimensioni dell'operazione, il rischio che si verifichi un danno al di sopra di esso è ritenuto basso. La Spagna ha fissato a 5 milioni di euro la copertura della responsabilità degli operatori. In altri paesi i massimali sono concordati tra compagnie di assicurazioni e operatori. Le compagnie di assicurazioni possono anche fissare massimali per il tipo di responsabilità che intendono coprire, per poi determinare i limiti sia dei premi da versare sia della copertura offerta dalla

loro garanzia. I primi massimali si applicano all'atto di stabilire la copertura massima delle polizze. Nella pratica, alle polizze per questo tipo di garanzia si applicano anche massimali di rimborso, che attualmente vanno da 1 a 30 milioni di euro.

#### **4.3.3 Esclusione delle attività a basso rischio**

Le attività a basso rischio potrebbero essere escluse da un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria in base alla valutazione del rischio del danno ambientale che le attività dell'allegato III potrebbero potenzialmente causare<sup>19</sup>. I sistemi obbligatori considerano peraltro a basso rischio quelle attività svolte da compagnie dotate di un sistema di gestione ambientale certificato ISO o EMAS<sup>20</sup>; è questa una scelta opinabile, poiché vi sono altri fattori che possono essere più determinanti per i rischi ambientali effettivi di un operatore, quali la natura dell'attività e il luogo dove viene svolta. Le parti interessate sostengono che potrebbe essere controverso escludere degli operatori in base alla percezione delle loro attività in quanto attività a basso rischio, poiché in realtà ne potrebbero comunque derivare danni importanti all'ambiente.

#### **4.3.4. Conclusioni sugli aspetti da considerare per la garanzia finanziaria**

Uno studio della fattibilità, dell'impatto e dell'efficacia della garanzia finanziaria obbligatoria illustrerebbe nel dettaglio come mettere in atto questo tipo di sistema senza troppo ridurre la copertura effettiva delle responsabilità derivanti dalla direttiva. Molte delle soluzioni possibili, come l'approccio graduale, l'introduzione di massimali di garanzia finanziaria e l'esclusione delle attività a basso rischio, sono già state adottate da vari Stati membri.

Mentre qualsiasi sistema di garanzia finanziaria obbligatoria dovrebbe necessariamente prevedere una qualche forma di approccio graduale, gli altri due elementi potrebbero anche non essere contemplati. Ciascuna delle tre soluzioni deve essere vagliata attentamente prima della sua eventuale adozione: tutte possono favorire l'attuazione di un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria, ma possono del pari ridurre l'efficacia.

## **5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE**

Il recepimento della direttiva si è concluso il 1° luglio 2010. Le informazioni disponibili **non consentono ancora di trarre conclusioni concrete sull'efficacia della direttiva nel riparare il danno ambientale**. A causa dei tre anni di ritardo nel suo recepimento, l'esperienza pratica in fatto di attuazione è ancora limitata. In molti casi le autorità non avevano adottato in tempo utile le norme richieste dalla direttiva, gli operatori non erano in genere al corrente degli obblighi di legge in questo settore e le compagnie di assicurazione e le altre istituzioni che offrono garanzia finanziaria non conoscevano a sufficienza i requisiti che i loro prodotti dovevano possedere per essere conformi alla direttiva.

I risultati degli studi realizzati per elaborare questa relazione e l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva indicano che è possibile **migliorare l'attuazione e l'efficacia** di quest'ultima mediante una serie di misure:

---

<sup>19</sup> Il sistema spagnolo esenta gli operatori il cui danno potenziale all'ambiente è stimato al di sotto di 300 000 EUR (oppure compreso tra 300 000 EUR e 2 mio EUR quando gli operatori applicano la norma EMAS/ISO 14001). In tal modo sarebbe esente dalla garanzia obbligatoria un numero potenzialmente alto di operatori e l'attuazione del sistema risulterebbe più semplice, ma sarebbe necessario esaminare il potenziale danno ambientale di tutte le attività dell'allegato III.

<sup>20</sup> È il caso della Spagna (vedi sopra) e della Repubblica ceca.

- (1) promuovere *la comunicazione e lo scambio di informazioni* tra le principali parti interessate (operatori, autorità competenti, fornitori di garanzia finanziaria, associazioni di categoria, esperti ministeriali, ONG e la Commissione);
- (2) le associazioni di categoria, le associazioni di organismi di garanzia finanziaria e le autorità competenti che attuano la direttiva dovrebbero continuare a *sensibilizzare i singoli operatori e i fornitori di garanzia finanziaria* con azioni mirate;
- (3) elaborare ulteriori *criteri interpretativi* che aiutino nell'applicazione della direttiva, in particolare *linee guida a livello dell'UE* riguardanti l'allegato II. Le definizioni e i concetti fondamentali, quali "danno ambientale", "danno significativo", "condizioni originarie", che hanno comportato divergenze nell'attuazione della direttiva a livello nazionale, saranno discussi nell'ambito del gruppo degli esperti ministeriali sulla responsabilità ambientale e dovrebbero essere chiariti e applicati in modo uniforme;
- (4) si invitano gli Stati membri a *registrare* i casi inerenti alla direttiva<sup>21</sup>. Questa pratica consentirà di trarre insegnamenti sul modo migliore di applicare la direttiva e aiutare quindi le parti interessate; faciliterà anche gli Stati membri, che devono ottemperare agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, e permetterà di giudicare l'efficacia della direttiva sulla base di casi reali.

Nonostante la crisi finanziaria, vari elementi paiono indicare che il mercato assicurativo legato alla direttiva sia in crescita nell'UE e che l'offerta di prodotti sia sempre più diversificata. Grazie alla maggiore chiarezza normativa<sup>22</sup>, si prevede che le autorità competenti e gli operatori, nel trattare i casi di danno ai sensi della direttiva, applicheranno i criteri in essa stabiliti con maggiore prevedibilità e certezza di diritto.

Poiché manca ancora esperienza pratica nell'applicazione della direttiva, la Commissione è giunta alla conclusione che *al momento l'introduzione di un sistema armonizzato di garanzia finanziaria obbligatoria non è sufficientemente giustificata*. Prima di poter trarre conclusioni valide occorrerà continuare a controllare come evolve la situazione negli Stati membri che hanno optato per una garanzia finanziaria obbligatoria, anche introdotta gradualmente, e in quelli che hanno invece scelto di non renderla obbligatoria. La Commissione seguirà con attenzione anche gli eventi verificatisi di recente, come la marea di petrolio nel golfo del Messico, che potrebbero giustificare un intervento su questo fronte.

La Commissione riesaminerà la scelta di rendere obbligatoria la garanzia finanziaria possibilmente anche prima della **revisione della direttiva prevista per il 2014**, in concomitanza alla relazione che deve presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva. La presente relazione ha inoltre individuato **una serie di altre questioni** che richiedono un'attenzione più immediata. Per quanto concerne la revisione generale della direttiva prevista per il 2013-14, sarà presto lanciata una valutazione continua delle seguenti misure che potrebbero essere introdotte anticipatamente:

---

<sup>21</sup> La Commissione è consapevole dell'impegno che gli Stati membri stanno mostrando in tal senso; alcuni di essi hanno incluso disposizioni specifiche nei loro atti di recepimento.

<sup>22</sup> Si veda, ad esempio, le due pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia europea nella causa italiana C-378/08 *Rada de Augusta* e nelle cause riunite C-379/08 e C-380/08, in cui la Corte ha chiarito alcune questioni relative al principio del "chi inquina paga" e in merito ai doveri delle autorità competenti, quali l'accertamento di un nesso causale, la determinazione e la modifica delle misure di riparazione, l'identificazione delle parti responsabili ecc.

- **il campo d'applicazione della direttiva:** la direttiva copre danni ambientali specifici, principalmente nel territorio terrestre, ma lascia incompleta la copertura dell'ambiente marino. La direttiva estende alle acque costiere e a quelle territoriali il "danno alle acque" (attraverso la direttiva quadro sull'acqua), come pure alle specie marine protette e ai siti di Natura 2000 che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri (che va fino alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, se del caso), lasciando un vuoto quanto all'intera riparazione del danno all'ambiente marino. I danni all'ambiente marino imputabili alle maree di petrolio causate dalle attività di perforazione non sono quindi presi in considerazione nelle attuali disposizioni della direttiva;
- **le divergenze nelle norme nazionali di recepimento** possono creare difficoltà, ad esempio, ai fornitori di garanzia finanziaria che devono modificare i loro prodotti generici in modo da adattarli agli obblighi fissati da ogni Stato membro in cui intendono offrirli. Un sistema armonizzato di garanzia obbligatoria su scala europea avrebbe maggiori possibilità di successo se le modalità nazionali d'attuazione fossero meno divergenti;
- l'applicazione difforme delle eccezioni basate sul **possesso di un'autorizzazione** oppure sullo **stato delle conoscenze scientifiche**;
- l'estensione disomogenea del campo di applicazione della direttiva per coprire il **danno alle specie e agli habitat naturali** protetti a titolo della legislazione nazionale;
- **l'adeguatezza degli attuali massimali finanziari**, fissati per gli strumenti di garanzia finanziaria esistenti, rispetto ai potenziali incidenti di grande portata. La capacità degli strumenti esistenti di garanzia finanziaria di coprire incidenti di vaste dimensioni va valutata in rapporto ai massimali finanziari applicabili e al potenziale insito nei vari tipi di strumenti, quali i fondi, le assicurazioni, le garanzie ecc. In tale contesto la revisione sarà mirata a individuare i modi più efficaci di garantire risorse finanziarie sufficienti in caso di incidenti di grande portata i cui responsabili dispongono di una capacità finanziaria limitata o molto esigua.

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

**che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino  
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

(2) È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l'esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

<sup>(1)</sup> GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E 16.10.2007, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

(3) L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l'altro, promuovere l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea.

(4) In conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente <sup>(4)</sup>, è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(5) È opportuno orientare lo sviluppo e l'attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.

(6) L'istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(5)</sup> (di seguito «direttiva Habitat»), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(6)</sup> (di seguito «direttiva Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell'ambito della presente direttiva.

<sup>(4)</sup> GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

<sup>(6)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

- (7) L'istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.
- (8) Nell'applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.
- (9) Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.
- (10) La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.
- (11) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l'ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.
- (12) Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell'ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(2)</sup>, o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.
- (13) Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.
- (14) Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d'azione che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.
- (15) Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l'effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.
- (16) Poiché un'azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell'intervento della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di accordi internazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

- (17) Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'UNCLOS e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione<sup>(1)</sup>. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l'UNCLOS comprende l'obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all'altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.
- (18) La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l'obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.
- (19) La presente direttiva dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>, compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio<sup>(4)</sup>, la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup> e le sue modifiche del 1995, approvate dalla decisione 1999/802/CE del Consiglio<sup>(6)</sup>, nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CE del Consiglio<sup>(8)</sup>. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.
- (20) I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.
- (21) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.
- (22) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.
- (23) Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell'ambito delle strategie per l'ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all'ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

(1) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(2) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

(3) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(4) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 44.

(5) GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(6) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(7) GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

(8) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

- (24) Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l'analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell'ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.
- (25) Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l'elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.
- (26) La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».
- (28) Data la necessità di un'azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l'azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.
- (30) In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un'azione o di un'omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.
- (31) Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell'intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un'altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un'azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.
- (32) Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l'efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell'ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un'azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

- (33) Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.
- (34) In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell'evoluzione delle varie attività umane e dell'impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell'ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento periodico delle strategie per l'ambiente marino.
- (35) È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione di tali programmi.
- (36) Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l'elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.
- (37) La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.
- (38) Conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) <sup>(1)</sup>, è opportuno prevedere l'adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell'ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l'adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l'elaborazione dei dati.
- (39) Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell'ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall'utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (40) La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell'impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.
- (41) Qualora ritengano auspicabile un'azione nei suddetti settori o in altri settori collegati ad un'altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un'azione comunitaria.
- (42) Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un'azione per garantire la protezione ambientale dell'Artico.
- (43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell'articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

- (45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
- (46) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.
- (47) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

- a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
- b) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3. Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

- a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare; e

<sup>(1)</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;
- 2) «regione marina»: regione di cui all'articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l'attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;
- 3) «strategia per l'ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 5;
- 4) «stato ecologico»: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;
- 5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:
- a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;
- b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino non causano effetti inquinanti.
- 6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;
- 7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspiccate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell'articolo 10;
- 8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell'ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;
- 9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
- 10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell'ambiente marino delle regioni marine di cui all'articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

#### Articolo 4

##### Regioni e sottoregioni marine

1. Gli Stati membri, nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

- a) Mar Baltico;
- b) Oceano Atlantico nordorientale;
- c) Mar Mediterraneo;
- d) Mar Nero.

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all'articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico;

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

- a) nell'Oceano Atlantico nordorientale:
  - i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;
  - ii) il Mar Celtico;
  - iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;
  - iv) nell'Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;
- b) nel Mar Mediterraneo:
  - i) il Mar Mediterraneo occidentale;
  - ii) il Mare Adriatico;
  - iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;
  - iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

#### Articolo 5

##### Strategie per l'ambiente marino

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l'ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d'azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).
2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta la regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano

d'azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un'impostazione comune:

- a) preparazione:
  - i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8;
  - ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
  - iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;
  - iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;
- b) programma di misure:
  - i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;
  - ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d'azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un'altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

- a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;
- b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

### Articolo 6

#### Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione delle strategie per l'ambiente marino, gli Stati membri, all'interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

### Articolo 7

#### Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l'elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l'attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all'articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

### CAPO II

#### STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

### Articolo 8

#### Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

- a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell'allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l'idromorfologia;
- b) un'analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:
  - i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell'allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;
  - ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e
  - iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;
- c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell'ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell'ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

- a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

#### Articolo 9

##### Definizione di buono stato ecologico

1. Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell'uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell'allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest'ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

#### Articolo 10

##### Definizione di traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III e delle caratteristiche che figurano nell'allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle

acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontaliere.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

#### Articolo 11

##### Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell'allegato III e dell'elenco di cui all'allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all'interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

*Articolo 12***Comunicazioni e valutazione della Commissione**

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

## CAPO III

**STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE***Articolo 13***Programmi di misure**

1. Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane<sup>(1)</sup>, dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione<sup>(2)</sup>, e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3. Nell'elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio

dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un'analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull'ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all'autorità competente o all'organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l'incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

10. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

#### Articolo 14

##### Eccezioni

1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

- a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;
- b) cause naturali;
- c) forza maggiore;
- d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
- e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all'articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l'ambiente marino, o laddove l'azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

#### Articolo 15

##### Raccomandazioni per un'azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un'altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria l'azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### Articolo 16

##### Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

#### CAPO IV

### AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

#### Articolo 17

#### Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l'ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell'articolo 5, ogni sei anni successivamente all'elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino:

- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
- d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2.

4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

#### Articolo 18

#### Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commis-

sione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

#### Articolo 19

#### Consultazione e informazione del pubblico

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all'attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
- d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale <sup>(1)</sup>.

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

<sup>(1)</sup> GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

*Articolo 20***Relazioni della Commissione**

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

- a) un esame dei progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva;
- b) un esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l'ambiente marino e la pesca;
- c) un'analisi delle strategie per l'ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;
- d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;
- e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 18;
- f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l'ambiente marino;
- g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

*Articolo 21***Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette**

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 22***Finanziamento comunitario**

1. Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

*Articolo 23***Riesame della presente direttiva**

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

## CAPO V

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 24***Adeguamenti tecnici**

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2,

- a) possono essere adottate norme metodologiche per l'applicazione degli allegati I, III, IV e V;
- b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell'elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

*Articolo 25***Comitato di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 26***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 28***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. LENARČIČ

## ALLEGATO I

**Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico**

(articolo 3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

- 1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
- 2) Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
- 3) Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
- 4) Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
- 5) È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
- 6) L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.
- 7) La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
- 8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
- 9) I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
- 10) Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
- 11) L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

Per determinare i requisiti di buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare quali di essi usare per determinare il buono stato ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

*ALLEGATO II***Autorità competenti**

(Articolo 7, paragrafo 1)

- 1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.
  - 2) Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.
  - 3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.
  - 4) Partecipazione — quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.
  - 5) Coordinamento regionale o subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.
-

## ALLEGATO III

**Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti**

(Articolo 8, paragrafo 1, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

Tabella 1

**Caratteristiche**

Caratteristiche fisico-chimiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Topografia e batimetria del fondo marino</li> <li>— Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza</li> <li>— Distribuzione territoriale e temporale della salinità</li> <li>— Distribuzione territoriale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno</li> <li>— Profilo di pH e di pCO<sub>2</sub>, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione marina</li> </ul>
Tipi di habitat	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altra circolazione delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino</li> <li>— Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità</li> <li>— Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico</li> </ul>
Caratteristiche biologiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica</li> <li>— Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale</li> <li>— Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni</li> <li>— Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina</li> <li>— Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina</li> <li>— Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali</li> <li>— Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina</li> </ul>
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione dei bioti (in particolare quelli destinati al consumo umano)</li> <li>— Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina</li> </ul>

Tabella 2

**Pressioni e impatti**

Perdita fisica	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)</li> <li>— Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)</li> </ul>
Danni fisici	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Cambiamenti dell'interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio)</li> <li>— Abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco)</li> <li>— Estrazione selettiva (ad esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e sottosuolo)</li> </ul>
Altre perturbazioni fisiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina)</li> <li>— Rifiuti marini</li> </ul>
Interferenze con processi idrologici	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche)</li> <li>— Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)</li> </ul>
Contaminazione da sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Introduzione di composti sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti anti-vegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive)</li> <li>— Introduzione di sostanze e composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali)</li> <li>— Introduzione di radionuclidi</li> </ul>
Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali.</li> </ul>
Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica)</li> <li>— Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)</li> </ul>
Perturbazioni biologiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Introduzione di patogeni microbici</li> <li>— Introduzione di specie non indigene e traslocazioni</li> <li>— Estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)</li> </ul>

## ALLEGATO IV

**Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali**

(Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 2) Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspiccate in base alla definizione di buono stato ecologico; b) traguardi quantificabili con i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.
- 3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 4) Coerenza della serie di traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.
- 5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
- 6) Formulazione dei traguardi, traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
- 7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.
- 8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento traguardo).
- 9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.
- 10) Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati all'articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.
- 11) Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
- 12) Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi potrebbe consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

## ALLEGATO V

**Programmi di monitoraggio**

(Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato conformemente all'allegato III e ai criteri e alle norme metodologiche da definirsi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
- 2) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
- 3) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 13.
- 4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.
- 5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.
- 6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.
- 7) Necessità di aggregare le informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine conformemente all'articolo 4.
- 8) Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
- 9) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da consentire di comparare le informazioni.
- 10) Necessità di garantire il più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
- 11) Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.
- 12) Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, gli elementi pertinenti elencati nell'allegato III compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai relativi punti di riferimento limite e traguardo.

## ALLEGATO VI

**Programmi di misure**

(Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
  - 2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
  - 3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l'attività.
  - 4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
  - 5) Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
  - 6) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ecologico.
  - 7) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
  - 8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.
-